

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1.

Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Capo I.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Oggetto)

1. Con la presente legge la Regione disciplina:

- a) gli strumenti della pianificazione regionale;
- b) l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in attuazione della normativa nazionale di settore e secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza, nonché di leale collaborazione tra gli enti locali;
- c) l'organizzazione della gestione dei rifiuti speciali;
- d) il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, nonché per lo smaltimento dei rifiuti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica);
- e) il sistema sanzionatorio in materia di produzione dei rifiuti e di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, nonché per lo smaltimento dei rifiuti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia.

Art. 2.

(Obiettivi e finalità)

1. La Regione assume come proprio il principio dell'economia circolare, previsto dalla decisione 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, che promuove una gestione sostenibile dei rifiuti attraverso la quale i medesimi, una volta recuperati, rientrano nel ciclo produttivo, consentendo il risparmio di nuove risorse.

2. La Regione garantisce il rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti, prevista dall'articolo 179, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

3. La Regione persegue gli obiettivi di riduzione della produzione del rifiuto, di riuso e di minimizzazione del quantitativo di rifiuto urbano non inviato al riciclaggio. A tal fine la gestione dei rifiuti è svolta nel rispetto dei seguenti principi:

a) le frazioni raccolte in maniera differenziata sono conferite ad impianti che ne favoriscono la massima valorizzazione in termini economici e ambientali in coerenza con il principio di prossimità, privilegiando il recupero di materia a quello di energia;

b) sono incentivati l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, a partire dalle utenze site in zone agricole o a bassa densità abitativa e, in generale, il comportamento virtuoso della cittadinanza nel differenziare i rifiuti;

c) sono incentivati lo scambio, la commercializzazione o la cessione gratuita di beni usati o loro componenti presso i centri del riuso o in aree appositamente allestite nei centri di raccolta per rifiuti urbani ai fini del loro riutilizzo;

d) la tariffazione puntuale è strumento fondamentale e da privilegiare per la responsabilizzazione della cittadinanza e delle imprese al fine della riduzione della produzione dei rifiuti e di sostegno al miglioramento della qualità dei rifiuti raccolti in modo differenziato.

4. La Regione persegue l'obiettivo di raggiungere:

a) entro l'anno 2018 la produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato non superiore a 190 chilogrammi ad abitante;

b) entro l'anno 2020 la produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato non superiore a 159 chilogrammi ad abitante.

5. Per la Città metropolitana di Torino i quantitativi di cui al comma 4 sono calcolati al netto dei rifiuti prodotti dalla Città di Torino, per la quale l'obiettivo è fissato in un quantitativo annuo di rifiuto indifferenziato non superiore a 190 chilogrammi ad abitante entro l'anno 2020 e non superiore a 159 chilogrammi ad abitante entro l'anno 2022.

Capo II.

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE

Art. 3.

(Piano regionale di gestione dei rifiuti)

1. La pianificazione regionale fissa gli obiettivi, le misure e le azioni volte al conseguimento delle finalità della presente legge e costituisce il quadro di riferimento unitario per tutti i livelli di pianificazione e di programmazione degli interventi, anche con riferimento alla programmazione impiantistica e alla gestione dei flussi di rifiuti.

2. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti in coerenza con la disciplina nazionale di settore, promuove la gestione sostenibile dei rifiuti.

3. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti è elaborato secondo logiche di programmazione integrata, protezione ambientale, sicurezza ed economicità ed in base a criteri di flessibilità del sistema di recupero e smaltimento. Il Piano persegue l'obiettivo della riduzione della quantità di rifiuti prodotti e dell'effettivo recupero di materia ed energia e promuove l'innovazione tecnologica.

4. Sono parte integrante del Piano regionale di gestione dei rifiuti il programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica, il programma di prevenzione della produzione dei rifiuti e le disposizioni relative ai piani per la bonifica delle aree inquinate.

5. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti può essere adottato e approvato anche per specifiche sezioni, se situazioni particolari lo rendono necessario.

6. La Giunta regionale, sentita la Conferenza regionale dell'ambiente istituita dalla legge regionale 24 maggio 2012, n. 7 (Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani), adotta il progetto di Piano regionale di gestione dei rifiuti e lo propone al Consiglio regionale per la sua approvazione.

7. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

8. Le disposizioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti sono obiettivi minimi e sono vincolanti per i comuni, per gli enti di area vasta, per la conferenza d'ambito di cui all'articolo 10, nonché per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni e attività relative ai rifiuti.

9. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti è strumento dinamico che opera, attraverso una continua azione di monitoraggio, di programmazione e realizzazione di interventi e di individuazione e attuazione di misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi prefissati. A tal fine la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, aggiorna ed implementa le misure di piano e le disposizioni di attuazione del medesimo, al variare delle condizioni di riferimento o almeno ogni tre anni.

10. La Giunta regionale presenta ogni due anni al Consiglio regionale una relazione che illustra gli esiti dell'azione di monitoraggio, i provvedimenti adottati ai sensi del comma 9 e l'eventuale programma di attività per le annualità successive. Il Consiglio regionale, sulla base della relazione presentata, formula direttive e indirizzi per l'ulteriore attività di competenza della Giunta regionale finalizzata all'attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti.

11. Tenuto conto della dinamicità del Piano di gestione dei rifiuti e della necessità di adeguare il medesimo alle nuove disposizioni in ambito comunitario e nazionale, le modifiche e gli adeguamenti conseguenti all'evoluzione normativa e l'aggiornamento delle informazioni per aspetti meramente tecnici, sono effettuati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, sentita la Commissione consiliare competente.

12. Il Piano regionale di gestione dei rifiuti è sottoposto alla valutazione della necessità di aggiornamento complessivo secondo le disposizioni previste dalla normativa nazionale di settore.

Art. 4.

(Finanziamento della pianificazione regionale in materia di rifiuti)

1. Le misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla pianificazione regionale in materia di rifiuti, in particolare per la prevenzione della produzione dei rifiuti e per l'incentivazione della raccolta differenziata e del riciclaggio, sono finanziati con le risorse di cui all'articolo 38.

Art. 5.

(Divulgazione delle informazioni e diffusione della cultura di riduzione e di corretta gestione dei rifiuti)

1. La Regione, gli enti locali e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale assicurano la più ampia divulgazione delle informazioni sulla qualità e sulla quantità dei rifiuti prodotti nel territorio piemontese, nonché delle migliori pratiche gestionali e garantiscono nel tempo:

a) la piena accessibilità da parte di chiunque ai dati e alle informazioni detenute in modo sistematico;

b) la pubblicazione e la diffusione degli esiti di ricerche, indagini e studi effettuati nell'ambito e a supporto dell'esercizio delle funzioni istituzionali;

c) la compilazione e la diffusione di guide normative e tecniche di comparto;

d) la promozione di specifici processi educativi e formativi nell'ambito degli istituti scolastici di ogni ordine e grado.

Capo III

SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI

Art. 6.

(Definizione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)

1. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani è costituito dal complesso delle attività, degli interventi e delle strutture tra loro interconnessi, che, articolati in ambiti territoriali ottimali e organizzati secondo criteri di massima tutela dell'ambiente, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, permettono di ottimizzare, in termini di minore impatto ambientale, le operazioni di raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani.

2. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani provvede alla gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani che usufruiscono del pubblico servizio, dei rifiuti prodotti dalla depurazione delle acque reflue urbane e dei rifiuti non pericolosi derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti urbani.

3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani garantisce, secondo il seguente ordine di priorità:

a) la prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, intesa anche come autocompostaggio;

b) le raccolte, le raccolte differenziate e il trasporto dei rifiuti urbani, nonché la rimozione dei rifiuti abbandonati;

c) l'attivazione di sistemi di raccolta e tariffazione su tutto il territorio piemontese che assicurano, secondo le specificità di ogni territorio e dopo aver privilegiato la riduzione dei rifiuti, la migliore qualità dei rifiuti raccolti in modo differenziato, secondo le migliori tecnologie disponibili;

d) il riciclaggio;

e) il trattamento del rifiuto negli impianti più prossimi;

f) le altre forme di recupero dei rifiuti, incluso il recupero energetico;

g) lo smaltimento dei rifiuti.

4. Il riutilizzo, il riciclo o ogni altra azione diretta a ottenere materia prima secondaria dai rifiuti sono adottati con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di produzione di energia.

5. Nell'ambito del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le attività, le strutture, comprese quelle a servizio delle raccolte differenziate, e gli impianti sono realizzati e gestiti in modo strettamente correlato, privilegiando il recupero. Il conferimento in discarica costituisce la fase finale del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani da collocarsi a valle della raccolta, delle raccolte differenziate, del recupero e della valorizzazione, anche energetica, dei rifiuti.

6. La Regione promuove i centri per il riuso e, a tal fine, la Giunta regionale adotta appositi atti di indirizzo.

Art. 7.

(Ambiti territoriali ottimali)

1. Ai fini dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani il territorio della Regione è organizzato nei seguenti ambiti territoriali ottimali:

a) ambito regionale, coincidente con il territorio della Regione, per le funzioni inerenti alla realizzazione e alla gestione degli impianti a tecnologia complessa, intendendosi per tali i termovalorizzatori, gli impianti di trattamento del rifiuto organico, gli impianti di trattamento della frazione residuale indifferenziata, gli impianti finalizzati all'utilizzo energetico dei rifiuti, inclusi gli impianti di produzione del combustibile derivato da rifiuti, e le discariche, anche esaurite, nonché le funzioni inerenti all'avvio a trattamento della frazione residuale indifferenziata e del rifiuto organico;

b) ambiti di area vasta, coincidenti con il territorio della Città di Torino, di ciascuna delle province e della Città metropolitana di Torino, con l'esclusione del territorio della Città di Torino, articolate e organizzate per aree territoriali omogenee ai sensi dell'articolo 9, comma 3, per le funzioni inerenti alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, alla riduzione, alla raccolta differenziata, al trasporto e all'avvio a specifico trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico, alla raccolta e al trasporto dei rifiuti urbani residuali indifferenziati e alle strutture a servizio della raccolta differenziata.

Art. 8.

(Funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)

1. I comuni esercitano, singolarmente o in forma associata secondo l'ambito territoriale ottimale identificato e organizzato ai sensi dell'articolo 7, le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, costituite nel loro complesso dalle seguenti funzioni:

a) specificazione della domanda di servizio, intesa quale individuazione della quantità e della qualità di rifiuti da raccogliere e avviare a riciclaggio, recupero o smaltimento e, in generale, del livello qualitativo globale dei servizi da garantire agli utenti;

b) elaborazione, approvazione e aggiornamento del relativo piano d'ambito, finalizzato all'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie all'erogazione dei servizi e alla realizzazione dei relativi impianti;

c) approvazione del piano finanziario relativo al piano d'ambito, volto a garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di gestione del servizio, comprensivi questi ultimi anche dei costi relativi all'esercizio delle funzioni di cui al presente capo;

d) definizione del modello organizzativo e individuazione delle modalità di produzione dei servizi;

e) affidamento dei servizi, conseguente alla individuazione della loro modalità di produzione;

f) controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi;

g) ogni altra funzione attribuita dalla normativa agli enti di governo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani o ad esse conferiti dai comuni.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, le forme associative dei comuni si attengono alle direttive generali, agli indirizzi e alla pianificazione della Regione in materia di gestione dei rifiuti e di qualità dei servizi.

Art. 9.

(Organizzazione delle funzioni di ambito di area vasta)

1. I comuni appartenenti a ciascun ambito di area vasta di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) esercitano, attraverso consorzi riorganizzati ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dell'articolo 33 della presente legge, denominati consorzi di area vasta, le funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui all'articolo 8 inerenti alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, alla riduzione, alla raccolta differenziata, alla raccolta dei rifiuti urbani residuali indifferenziati, alle strutture a servizio della raccolta differenziata e al trasporto e all'avvio a riciclo o trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico.

2. I consorzi di area vasta in particolare:

a) approvano il piano d'ambito di area vasta che, in coerenza con le indicazioni e i criteri stabiliti dal piano regionale di gestione dei rifiuti e dal piano d'ambito regionale, è finalizzato a programmare l'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie all'erogazione dei segmenti di servizio di competenza;

b) predispongono, acquisito il parere dei comuni interessati, i piani finanziari per ciascun comune, anche sulla base di dati di costo di trattamento forniti dalla Conferenza d'ambito regionale e approvano il conseguente piano finanziario consortile;

c) determinano, in accordo con ciascuna area territoriale omogenea, il modello tariffario che consente il raggiungimento degli obiettivi della presente legge e del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani;

d) definiscono, in accordo con le indicazioni di ciascuna delle aree territoriali omogenee, il modello organizzativo sul territorio e individuano le forme di affidamento della gestione dei segmenti di servizio di competenza;

e) procedono, secondo le indicazioni di ciascuna delle aree territoriali omogenee, all'affidamento dei segmenti di servizio di loro competenza, conseguente all'individuazione della loro modalità di produzione;

f) procedono al controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei segmenti di servizio di loro competenza;

g) definiscono, acquisiti i pareri delle singole aree territoriali omogenee, criteri omogenei per la stesura dei regolamenti comunali di disciplina della raccolta e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani e dei regolamenti relativi alla gestione operativa dei centri di raccolta.

3. Al fine di garantire una più efficiente gestione del servizio di loro competenza, i consorzi di area vasta suddividono il proprio territorio in aree territoriali omogenee funzionali allo svolgimento dei servizi di tali aree, di dimensioni tali da rispondere ai principi di efficienza, efficacia ed economicità. In via di prima attuazione della presente legge la dimensione delle aree territoriali omogenee coincide con quella del territorio dei consorzi di bacino di cui alla legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti).

4. La rappresentanza in seno all'assemblea consortile spetta ai sindaci e alle sindache dei comuni partecipanti all'area vasta, che possono esercitarla anche per gruppi di comuni ed è determinata nella convenzione e nello statuto sulla base della popolazione, dell'estensione del territorio ricompreso nell'ambito e tenendo conto della necessità di rappresentare equamente le diverse esigenze del territorio.

5. I comuni appartenenti all'area territoriale omogenea possono individuare una o un rappresentante comune per la partecipazione all'assemblea consortile. In coerenza con il piano d'ambito di area vasta, i medesimi comuni presentano al consorzio le istanze relative ai servizi da svolgere nell'area di interesse e verificano il regolare svolgimento dei segmenti di servizio di cui al comma 1 nell'area di interesse.

6. L'approvazione del piano d'ambito di area vasta avviene a seguito della verifica di coerenza di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) della l.r. 7/2012 e secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo 8, comma 3.

7. Gli enti di area vasta possono esercitare le funzioni di cui al presente articolo in forma associata tra loro.

Art. 10.

(Organizzazione delle funzioni di ambito regionale)

1. I consorzi di area vasta, la Città di Torino, la Città metropolitana di Torino e le province esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui all'articolo 8, inerenti alla realizzazione e alla gestione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti a tecnologia complessa, ivi comprese le discariche, anche esaurite, attraverso un'apposita conferenza d'ambito composta:

a) dalle o dai presidenti dei consorzi di area vasta, che possono delegare in loro vece, in via permanente o per la singola seduta, un membro del consiglio di amministrazione del consorzio;

b) dalla sindaca o dal sindaco della Città di Torino, che può delegare in sua vece in via permanente o per la singola seduta, un membro della giunta presieduta;

c) dalla sindaca o dal sindaco della Città metropolitana di Torino, che può delegare in sua vece, in via permanente o per la singola seduta, un membro del consiglio metropolitano;

d) dalle o dai presidenti delle province, che possono delegare in loro vece, in via permanente o per la singola seduta, un membro del consiglio provinciale.

2. La conferenza d'ambito opera in nome e per conto degli enti associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione che la istituisce, stipulata ai sensi della normativa sull'ordinamento degli enti locali, sulla base della convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale.

3. La conferenza d'ambito ha autonomia funzionale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e contabile per le attività connesse alle proprie funzioni.

4. La conferenza d'ambito delibera a maggioranza qualificata dei voti espressi in base alle quote di rappresentatività fissate dalla convenzione che disciplina la forma di cooperazione tra gli enti, sulla base della popolazione, dell'estensione del territorio ricompreso nell'ambito e tenendo conto della necessità di rappresentare equamente le diverse esigenze del territorio. Il 24 per cento dei voti è attribuito alle province e alla Città metropolitana di Torino ed è suddiviso tra le stesse in parti uguali.

5. La conferenza d'ambito esercita in particolare le seguenti funzioni:

a) approva il piano d'ambito regionale che, in coerenza con le indicazioni e i criteri stabiliti dal piano regionale, è finalizzato a programmare l'avvio a trattamento della frazione residuale indifferenziata e del rifiuto organico e la realizzazione degli impianti a tecnologia complessa individuati in ragione delle esigenze di riciclaggio, recupero e smaltimento espresse dagli ambiti territoriali ottimali di area vasta;

b) approva il conseguente piano finanziario, determina i costi del segmento di servizio di competenza e fornisce ai consorzi di area vasta i relativi dati per la predisposizione dei piani finanziari da proporre ai comuni;

c) definisce il modello organizzativo e individua le forme di gestione del segmento di servizio di competenza;

d) definisce la propria struttura organizzativa;

e) approva le modifiche della convenzione che disciplina la forma di cooperazione tra gli enti di area vasta, con le procedure e le maggioranze qualificate definite dalla convenzione stessa.

6. La struttura organizzativa della conferenza d'ambito, istituita ai sensi dell'articolo 30, comma 4 del d.lgs. 267/2000 esercita le seguenti funzioni:

a) predisposizione degli atti della conferenza d'ambito, nonché effettuazione delle ricognizioni, delle indagini e di ogni altra attività a ciò finalizzata;

b) esecuzione delle deliberazioni della conferenza d'ambito ed in particolare del programma degli interventi;

c) compimento degli atti necessari all'affidamento della gestione del servizio, compresa la stipula del contratto di servizio con i gestori;

d) controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione del segmento di servizio di competenza;

e) ogni altra attività attribuita dalla conferenza d'ambito.

7. Il piano d'ambito regionale è approvato dalla conferenza d'ambito secondo le modalità stabilite dall'articolo 8, comma 3 della l.r. 7/2012 e a seguito della verifica di coerenza con la pianificazione regionale di settore di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) della medesima legge.

Art. 11.

(Principio di autosufficienza)

1. Lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi avviene, di norma, all'interno del territorio regionale.

2. Se, alla data di adozione del piano d'ambito regionale, l'obiettivo dell'autosufficienza nella gestione dei rifiuti urbani a livello di ambito territoriale ottimale regionale non risulta interamente perseguibile, la conferenza d'ambito promuove, d'intesa con la Regione, la conclusione di appositi accordi con altre regioni per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità e ogni altro adempimento finalizzato alla individuazione delle misure e degli interventi necessari.

3. La conferenza d'ambito dà conto degli accordi di cui al comma 2 e dei flussi di rifiuti da essi derivanti nel piano d'ambito di area vasta.

4. La conferenza d'ambito adotta i provvedimenti necessari a far fronte alle situazioni di emergenza relative alla gestione dei rifiuti urbani d'intesa con la Regione.

Capo IV

DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

Art. 12.

(Organizzazione della gestione dei rifiuti speciali)

1. La gestione dei rifiuti speciali è organizzata sulla base di impianti, realizzati anche come centri polifunzionali, nei quali possono essere previste più forme di trattamento.

2. I principi della gestione dei rifiuti speciali sono:

a) la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti speciali;

b) l'incremento del riciclaggio oppure il recupero di materia, prioritario rispetto al recupero di energia;

c) la minimizzazione del ricorso alla discarica;

d) la garanzia della sostenibilità ambientale ed economica del ciclo dei rifiuti, favorendo la realizzazione di un sistema impiantistico che consenta di ottemperare al principio di prossimità;

e) la promozione, per quanto di competenza, dello sviluppo di una green economy regionale.

3. La Regione per le finalità di cui al comma 2, promuove:

- a) la realizzazione di accordi per incoraggiare le imprese all'applicazione di tecniche industriali volte alla minimizzazione degli scarti ed al riciclo degli stessi nel ciclo produttivo;
 - b) la realizzazione di accordi finalizzati all'ecoprogettazione;
 - c) la ricerca, anche tramite il ricorso a fondi europei, e la sperimentazione di nuove modalità per riutilizzare e recuperare i rifiuti e i sottoprodotti da loro derivati;
 - d) l'utilizzo di prodotti riciclati da parte delle pubbliche amministrazioni;
 - e) forme di collaborazione tra i soggetti interessati in modo tale da incoraggiare il mercato del recupero, anche prevedendo la realizzazione di servizi informativi che mettano in comunicazione domanda ed offerta, secondo il principio della simbiosi industriale;
 - f) la realizzazione di un sistema impiantistico idoneo a trattare i rifiuti riducendo l'esportazione dei rifiuti e gli impatti ambientali legati al trasporto dei rifiuti;
 - g) attività di comunicazione sulla corretta gestione dei rifiuti speciali, prevedendo anche la predisposizione di specifiche linee guida e la messa a disposizione di studi specifici.
4. La Regione disincentiva la realizzazione e l'utilizzo delle discariche, sia per il conferimento di rifiuti speciali provenienti dal proprio territorio, sia per rifiuti speciali provenienti da altre regioni.
5. L'organizzazione della gestione dei rifiuti speciali, l'analisi dei fabbisogni non soddisfatti e le necessità impiantistiche sono definite nel piano regionale dei rifiuti.

Capo V.

DISCIPLINA DEL TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI

Art. 13.

(Oggetto del tributo)

1. Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, nonché per lo smaltimento dei rifiuti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia, di cui ai commi da 24 a 40 dell'articolo 3 della l. 549/1995, si applica ai rifiuti:
- a) conferiti in discarica;
 - b) conferiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione di incenerimento a terra, classificata D10 dall'allegato B alla parte IV del d.lgs. 152/2006.
2. Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi si applica anche ai rifiuti smaltiti in discarica abusiva, abbandonati o scaricati in depositi incontrollati.

Art. 14.

(Soggetto attivo e passivo)

1. Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è dovuto alla Regione:
- a) dal gestore dell'attività di stoccaggio definitivo, con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto che effettua il conferimento;
 - b) dal gestore dell'impianto di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificato esclusivamente come impianto di smaltimento mediante l'operazione di incenerimento a terra, classificata D10 dall'allegato B alla parte IV del d.lgs. 152/2006.
2. Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è altresì dovuto da chiunque esercita, ancorché in via non esclusiva, l'attività di discarica abusiva e da chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti.
3. L'utilizzatore a qualsiasi titolo, o in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva è tenuto al pagamento del tributo in solido con il soggetto di cui al comma 2, se non dimostra di aver presentato denuncia di discarica abusiva prima della constatazione delle violazioni di legge.
4. Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è versato entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di conferimento.

Art. 15.

(Ammontare del tributo)

1. L'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è determinato moltiplicando il quantitativo di rifiuti conferiti espresso in chilogrammi per gli importi di seguito indicati:

a) a decorrere dal 1° gennaio 2018:

1) 0,006 euro per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti inerti;

2) 0,012 euro per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi; tale importo è ridotto a 0,006 euro per ogni chilogrammo di rifiuti urbani e di rifiuti speciali derivanti esclusivamente dal trattamento dei rifiuti urbani ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi;

3) 0,015 euro per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi; tale importo è ridotto a 0,010 euro per ogni chilogrammo di rifiuti contenenti amianto ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi;

b) a decorrere dal 1° gennaio 2019:

1) 0,009 euro per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti inerti;

2) 0,02582 euro per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi; tale importo è ridotto a 0,01291 euro per ogni chilogrammo di rifiuti urbani e per i rifiuti speciali derivanti esclusivamente dal trattamento dei rifiuti urbani ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi;

3) 0,019 euro per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi; tale importo è ridotto a 0,010 euro per ogni chilogrammo di rifiuti contenenti amianto ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi;

c) a decorrere dal 1° gennaio 2024:

1) 0,01 euro per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti inerti;

2) 0,02582 euro per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi; tale importo è ridotto a 0,01291 euro per ogni chilogrammo di rifiuti urbani e per i rifiuti speciali derivanti esclusivamente dal trattamento dei rifiuti urbani ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi;

3) 0,02582 euro per ogni chilogrammo per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi; tale importo è ridotto a 0,010 euro per ogni chilogrammo di rifiuti contenenti amianto ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti pericolosi.

2. I rifiuti smaltiti negli impianti di incenerimento di cui all'articolo 13, comma 1, lett. b) ed i fanghi anche palabili conferiti in discarica sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento.

3. Gli scarti ed i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento a condizione che i rifiuti o i prodotti ottenuti dalle predette operazioni siano effettivamente ed oggettivamente destinati al recupero di materia o di energia. Con il regolamento di cui all'articolo 16 la Giunta regionale individua la percentuale minima di recupero che gli impianti di selezione automatica, riciclaggio o compostaggio devono raggiungere e, ove ritenuto necessario, le relative caratteristiche qualitative dei rifiuti, degli scarti e dei sovralli, quali elementi che consentono di poter usufruire della riduzione e stabilisce le relative modalità di verifica, definendo inoltre i termini di adeguamento.

4. Fermo restando il limite di cui al comma 3, sono soggetti al pagamento del tributo in misura ridotta ai sensi dell'articolo 3, comma 40 della l. 549/1995 gli scarti ed i sovralli provenienti da attività di recupero da cui derivano unicamente rifiuti o materiali che non necessitano per il loro utilizzo di ulteriori trattamenti.

5. L'agevolazione di cui al comma 3 è riconosciuta esclusivamente se il soggetto che conferisce in discarica coincide con il gestore dell'impianto di trattamento.

6. Ai rifiuti conferiti in discarica abusiva o abbandonati, scaricati o depositati in modo incontrollato si applica il tributo nella misura di cui al comma 1, in relazione alle caratteristiche del rifiuto rilevanti ai fini dell'ammissibilità in discarica.

Art. 16.

(Regolamento)

1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto regionale, adotta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento che, ai fini dell'attuazione del presente capo, disciplina in particolare:

- a) la dichiarazione annuale sui quantitativi prodotti nell'anno solare e sui versamenti effettuati;
 - b) la richiesta di pagamento in misura ridotta e le connesse dichiarazioni;
 - c) le comunicazioni che gli enti competenti sono tenuti ad effettuare alla Regione ai fini della gestione del tributo;
 - d) il rimborso delle somme indebitamente o erroneamente versate;
 - e) l'individuazione delle strutture regionali competenti in materia.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è approvato nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
- a) semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese;
 - b) riduzione degli oneri amministrativi.

Art. 17.

(Accertamento e riscossione)

1. Per ogni violazione relativa all'applicazione del tributo la Regione provvede a notificare, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) è stata o doveva essere presentata ed il tributo è stato o doveva essere pagato, un avviso di accertamento contenente la liquidazione del tributo o del maggior tributo dovuto, il computo degli interessi maturati, l'irrogazione della sanzione o delle sanzioni applicabili e ogni altro onere previsto dalla legge.

2. All'accertamento si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

3. Per la riscossione coattiva si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Capo VI

SISTEMA SANZIONATORIO

Sezione I

Sanzioni in materia di produzione dei rifiuti

Art. 18.

(Sanzioni)

1. Se non è raggiunto, a livello di ambito di area vasta, l'obiettivo di produzione del quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), si applica ai consorzi di area vasta una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata sulla base degli abitanti residenti e sulla base dei quantitativi raggruppati per fasce secondo la seguente ripartizione:

- a) 0,05 euro ad abitante per produzioni pro capite fino a di 215 chilogrammi;
- b) 0,10 euro ad abitante per produzioni pro capite da 216 chilogrammi fino a 240 chilogrammi;
- c) 0,15 euro ad abitante per produzioni pro capite maggiori di 241 chilogrammi.

2. Se non è raggiunto, a livello di ambito di area vasta, l'obiettivo di produzione di un quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), si applica ai consorzi di area vasta una sanzione amministrativa pecuniaria calcolata sulla base degli abitanti residenti e sulla base dei quantitativi raggruppati per fasce secondo la seguente ripartizione:

- a) 0,05 euro ad abitante per produzioni pro capite fino a 175 chilogrammi;
- b) 0,10 euro ad abitante per produzioni pro capite da 176 chilogrammi fino a 191 chilogrammi;
- c) 0,15 euro ad abitante per produzioni pro capite da 192 chilogrammi fino a 207 chilogrammi;
- d) 0,20 euro ad abitante per produzioni pro capite da 208 chilogrammi fino a 223 chilogrammi;
- e) 0,25 euro ad abitante per produzioni pro capite da 224 chilogrammi fino a 240 chilogrammi;
- f) 0,30 euro ad abitante per produzioni pro capite maggiori di 241 chilogrammi.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicate alla Città di Torino se non raggiunge l'obiettivo di produzione del quantitativo annuo di rifiuto urbano indifferenziato di cui all'articolo 2, comma 5.

4. I consorzi di area vasta ripartiscono l'onere della sanzione loro applicata tra i comuni che non hanno raggiunto gli obiettivi di produzione pro capite loro assegnati dal piano d'ambito di area vasta, sulla base dei dati di produzione dei rifiuti urbani indifferenziati riferiti all'ultimo triennio disponibile, nonché degli abitanti residenti in ciascun comune.

5. I proventi delle sanzioni sono introitati dalla Regione.

6. All'accertamento delle violazioni, all'irrogazione della sanzione amministrativa, nonché alla riscossione dei relativi proventi provvedono la Città metropolitana di Torino e le province secondo le norme e i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Resta comunque esclusa la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta prevista dall'articolo 16 della l. 689/1981.

7. I proventi relativi alle sanzioni, al netto della quota pari al 20 per cento di quanto riscosso da trattenere a copertura degli oneri per le competenze di cui al comma 6, sono versati alla Regione entro il 31 gennaio di ciascun anno, sul capitolo d'entrata da istituire ai sensi dell'articolo 38, comma 2, lettera c).

Sezione II

Sanzioni in materia di tributo speciale per il conferimento in discarica

Art. 19.

(Sanzioni tributarie)

1. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione si applica la sanzione di cui all'articolo 3, comma 31, della l. 549/1995.

2. Per l'omesso, insufficiente o ritardato versamento si applica la sanzione di cui all'articolo 13, commi 1 e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

3. Si applicano in ogni caso, se ed in quanto compatibili, le disposizioni sul ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 472/1997.

Art. 20.

(Sanzioni amministrative)

1. Per la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 3, comma 32, della l. 549/1995 a carico di chiunque esercita, ancorché in via non esclusiva, l'attività di discarica abusiva e di chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti, si applicano le disposizioni della l. 689/1981. Resta comunque esclusa la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta prevista dall'articolo 16 della l. 689/1981.

2. Oltre alle sanzioni previste dalla l. 549/1995 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 5.164,00, se nel corso degli accessi di cui al comma 33 dell'articolo 3 della l.

549/1995 è impedita l'ispezione dei luoghi o la verifica dei registri e della documentazione inerente all'attività.

3. Per l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 2 si osservano le disposizioni del capo I, sezioni I e II della l. 689/1981.

Art. 21.

(Presunzioni e decadenze)

1. Quando non è possibile, per gli organi addetti ai controlli, determinare il momento del conferimento in discarica, autorizzata o abusiva, oppure il momento dell'abbandono, dello scarico o del deposito incontrollato di rifiuti, ivi compresi quelli di cui all'articolo 3, comma 40 della l. 549/1995, questi si presumono conferiti, abbandonati, scaricati o depositati alla data della redazione del processo verbale di cui all'articolo 3, comma 33, della l. 549/1995.

2. Avverso la presunzione di cui al comma 1 è ammessa la prova contraria.

3. Ferma restando la presunzione di cui al comma 1, l'accertamento delle violazioni è eseguito, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel quale è stata commessa la violazione.

Art. 22.

(Accertamento e contestazione delle violazioni)

1. I processi verbali di constatazione di cui all'articolo 3, comma 33, della l. 549/1995 sono trasmessi entro trenta giorni alla Regione per i provvedimenti di competenza.

Capo VII.

MODIFICHE A LEGGI REGIONALI

Sezione I

Modifiche alla legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59')

Art. 23.

(Sostituzione dell'articolo 49 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44)

1. L'articolo 49 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 relativa all'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 è sostituito dal seguente:

“Art. 49. (Funzioni della Regione)

1. Ai sensi dell'articolo 35, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:

a) l'aggiornamento sistematico e la diffusione dei dati e delle informazioni relative alla produzione, alla prevenzione e alla gestione dei rifiuti sul territorio piemontese;

b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, mediante l'adozione di procedure, di direttive, di indirizzi e criteri, anche finalizzati a garantire l'efficacia e l'omogeneità dell'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali e per l'attività di controllo;

c) la promozione, l'incentivazione e la disincentivazione anche economica di misure finalizzate alla prevenzione della produzione dei rifiuti, alla riduzione dello smaltimento dei rifiuti indifferenziati, all'incremento del riutilizzo dei beni, del riciclaggio e del recupero di energia dai rifiuti, alla diffusione dell'utilizzo di beni prodotti con materiali riciclati derivanti dai rifiuti, nonché all'individuazione di forme di semplificazione amministrativa per enti e imprese che adottano sistemi di gestione ambientale;

d) l'incentivazione dello sviluppo di tecnologie pulite, della produzione di beni di consumo ecologicamente compatibili;

- e) l'attività di pianificazione e di programmazione in materia di prevenzione della produzione di rifiuti, gestione dei rifiuti e bonifica di aree inquinate;
- f) la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e la disciplina delle forme di cooperazione tra gli enti locali per l'organizzazione ed il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- g) la stipula di appositi accordi o intese con altre regioni al fine di autorizzare, in via eccezionale, il trattamento e la gestione al di fuori del territorio regionale di rifiuti urbani e rifiuti speciali derivanti esclusivamente dal loro trattamento prodotti in Piemonte e viceversa, nonché di appositi accordi di programma, convenzioni ed intese con soggetti pubblici e privati indirizzati al perseguimento degli obiettivi della pianificazione regionale, oltre che della legislazione nazionale e regionale di settore;
- h) l'emanazione di criteri per la determinazione di idonee misure compensative in favore dei comuni interessati dall'impatto ambientale determinato dalla presenza di impianti diversi da quelli di cui all'articolo 3, comma 27, della l. 549/1995 che effettuano operazioni di smaltimento di rifiuti pericolosi, ad esclusione dell'operazione D15, compresi i comuni limitrofi interessati dal traffico di mezzi adibiti al trasporto rifiuti;
- i) la determinazione dell'entità delle misure compensative per gli impianti diversi da quelli di cui all'articolo 3, comma 27, della l. 549/1995 che effettuano operazioni di smaltimento rifiuti pericolosi, ad esclusione dell'operazione D15, sulla base dei criteri di cui alla lettera g bis);
- j) l'emanazione degli atti straordinari per sopperire a situazioni di necessità e urgenza di rilievo regionale, nonché l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui alla legislazione nazionale e regionale di settore;
- k) la promozione a livello regionale di attività educative, interventi di formazione, attività di divulgazione e sensibilizzazione, con l'obiettivo di diffondere una corretta informazione sui problemi e sulle soluzioni in materia di rifiuti e di sviluppare la cultura della prevenzione della produzione e del recupero dei rifiuti stessi;
- l) l'irrogazione delle sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi inerenti alla fornitura delle informazioni agli osservatori regionali e le disposizioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti, la riscossione e l'introito dei relativi proventi e loro destinazione alle finalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale di riferimento.”.

Art. 24.

(Sostituzione dell'articolo 50 della l.r. 44/2000)

1. L'articolo 50 della l.r. 44/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 50. (Funzioni delle province e della Città metropolitana di Torino)

1. Ai sensi dell'articolo 36, sono attribuite alle province e alla Città metropolitana di Torino le seguenti funzioni amministrative:

- a) l'individuazione nell'ambito del piano territoriale di coordinamento, sentita la conferenza d'ambito, i consorzi di area vasta e i comuni territorialmente interessati, delle zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, sulla base dei criteri definiti dal Piano regionale;
- b) il controllo periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni agli obblighi definiti della normativa di settore;
- c) lo svolgimento di tutte le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, di utilizzazione dei fanghi in agricoltura, di raccolta ed eliminazione degli oli usati, non espressamente attribuite ad altri enti pubblici dalle leggi statali e regionali e non riservate dalla presente legge alla competenza della Regione;
- d) l'emanazione degli atti straordinari per sopperire a situazioni di necessità e urgenza di rilievo provinciale;
- e) il rilevamento dei dati e delle informazioni inerenti alle funzioni amministrative loro attribuite e la trasmissione degli stessi alla Regione;

f) la promozione a livello provinciale di attività educative, interventi di formazione, attività di divulgazione e sensibilizzazione, con l'obiettivo di diffondere una corretta informazione sui problemi e sulle soluzioni in materia di rifiuti e di sviluppare la cultura della prevenzione della produzione e del recupero dei rifiuti stessi;

g) l'irrogazione delle sanzioni amministrative relative alla violazione degli obblighi e dei divieti in materia di gestione dei rifiuti, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 49, comma 1, lettera l) e 51, comma 1, lettera d), la riscossione e l'introito dei relativi proventi e loro destinazione alle finalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;

h) l'accertamento delle violazioni, l'irrogazione nonché la riscossione della sanzione amministrativa in materia di produzione dei rifiuti di cui all'articolo 18 della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 28 dicembre 2017 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7);

i) la realizzazione e gestione dell'anagrafe provinciale dei siti contaminati;

j) l'accertamento, mediante apposita certificazione, del completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché della conformità degli stessi al progetto approvato;

k) il rilevamento dei dati inerenti alle bonifiche effettuate sul proprio territorio e la trasmissione degli stessi alla Regione.”.

Art. 25.

(Sostituzione dell'articolo 51 della l.r. 44/2000)

1. L'articolo 51 della l.r. 44/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 51. (Funzioni dei comuni)

1. Ai sensi dell'articolo 37, sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni amministrative:

a) l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

b) l'approvazione di apposito regolamento di disciplina della raccolta e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani, nei limiti e per le finalità definiti dalla normativa vigente in materia, nonché in coerenza con la pianificazione della conferenza d'ambito e degli enti di area vasta;

c) la previsione nei propri strumenti di pianificazione urbanistica di aree da destinare alla realizzazione delle infrastrutture finalizzate alla raccolta differenziata;

d) l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazione del divieto di smaltimento in discarica degli imballaggi, la riscossione e l'introito dei relativi proventi e loro destinazione alle finalità stabilite dalla normativa nazionale di riferimento;

e) l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti contaminati;

f) il primo rilevamento e la segnalazione dei dati relativi ai siti contaminati, ivi compresi quelli relativi alle aree produttive dismesse e loro trasmissione alle province.”.

Sezione II

Modifiche alla legge regionale 24 maggio 2012, n. 7 (Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani)

Art. 26.

(Modifica dell'articolo 1 della l.r. 7/2012)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 7/2012 è sostituito dal seguente:

“1. Ferme restando le competenze regionali, provinciali e della Città metropolitana di Torino in materia di pianificazione e programmazione, in materia di risorse idriche e gestione integrata dei rifiuti, la presente legge, in attuazione della normativa nazionale di settore, detta norme in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. La presente legge istituisce e disciplina altresì la Conferenza regionale dell'ambiente”.

Art. 27.

(Sostituzione del capo III della l.r. 7/2012)

1. Il capo III della l.r. 7/2012 è sostituito dal seguente:

“CAPO III. SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI

Art. 3. (Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)

1. Al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni amministrative connesse all'erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le funzioni di organizzazione e controllo diretto del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani restano confermate in capo agli enti locali ai sensi dell'articolo 198 del d.lgs. 152/2006, che le esercitano, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, sulla base delle convenzioni stipulate in attuazione della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti), sino alla data stabilita dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 28 dicembre 2017 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7) per la costituzione della conferenza d'ambito e la riorganizzazione dei consorzi di area vasta.”.

Art. 28.

(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 7/2012)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 7/2012 le parole “e della l.r. 13/1997” sono sostituite dalle seguenti: “, della l.r. 13/1997 e della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 28 dicembre 2017 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7)”.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 7/2012 le parole “delle conferenze d'ambito, nonché delle autorità d'ambito di cui agli articoli 4, 5 e 6 della l.r. 13/1997, di seguito denominate autorità d'ambito” sono sostituite dalle seguenti: “della conferenza d'ambito e dei consorzi di area vasta di cui alla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 28 dicembre 2017 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7), nonché delle autorità d'ambito di cui agli articoli 4, 5 e 6 della l.r. 13/1997, di seguito denominati autorità competenti”.

3. Il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 7/2012 è sostituito dal seguente:

“3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), i piani d'ambito ed i relativi aggiornamenti sono trasmessi alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla deliberazione di adozione. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del piano d'ambito adottato la Giunta regionale, con propria deliberazione, formula eventuali rilievi e osservazioni cui le autorità competenti si conformano in sede di approvazione definitiva del piano; se la Giunta regionale non si esprime entro tale termine, il piano d'ambito può essere definitivamente approvato. In caso di motivate esigenze istruttorie, il termine di trenta giorni per l'espressione della Giunta regionale è esteso sino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, previa comunicazione degli uffici regionali alle autorità competenti.”.

Art. 29.

(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 7/2012)

1. Alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 7/2012 le parole “delle conferenze d'ambito e delle autorità d'ambito” sono sostituite dalle seguenti: “delle autorità competenti”.

2. Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 7/2012 le parole “Le conferenze d'ambito, le autorità d'ambito” sono sostituite dalle seguenti: “Le autorità competenti”.

3. Il comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 7/2012 è sostituito dal seguente:

“6. L'osservatorio regionale dei rifiuti coordina le attività degli osservatori provinciali e della Città metropolitana di Torino, in un'ottica di collaborazione, integrazione e raccordo con le attività di raccolta e diffusione dei dati a livello regionale. Nell'ambito dei sistemi informativi ambientali,

regionali e nazionali, divulga le informazioni raccolte avvalendosi anche del supporto dell'ARPA, assicurando le informazioni al pubblico ai sensi della normativa vigente.”.

Art. 30.

(Modifiche dell'articolo 10 della l.r. 7/2012)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 7/2012 le parole “delle conferenze d'ambito e delle autorità d'ambito” sono sostituite dalle seguenti: “delle autorità competenti”.
2. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 7/2012 le parole “le conferenze d'ambito e le autorità d'ambito” sono sostituite dalle seguenti: “le autorità competenti”.

Art. 31.

(Modifiche dell'articolo 11 della l.r. 7/2012)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 7/2012 le parole “delle conferenze d'ambito e delle autorità d'ambito” sono sostituite dalle seguenti: “delle autorità competenti”.
2. Al comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 7/2012 le parole “le conferenze d'ambito e le autorità d'ambito” sono sostituite dalle seguenti: “le autorità competenti”.

Art. 32.

(Modifiche dell'articolo 13 della l.r. 7/2012)

1. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 7/2012 è inserita la seguente: “a bis) il Sindaco della Città metropolitana di Torino o un consigliere delegato;”.
2. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 7/2012 le parole “delle conferenze d'ambito” sono sostituite dalle seguenti: “della conferenza d'ambito e dei consorzi di area vasta”.
3. Dopo la lettera a) del comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 7/2012 è inserita la seguente: “a bis) il responsabile della struttura competente in materia della Città metropolitana di Torino o un suo delegato;”.
4. Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 7/2012 le parole “di ciascuna conferenza d'ambito” sono sostituite dalle seguenti “della conferenza d'ambito e di ciascun consorzio di area vasta”.

Capo VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE

Art. 33.

(Norme transitorie in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)

1. Entro nove mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge:
 - a) i consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002 insistenti negli ambiti territoriali di area vasta delle Province di Asti, Biella, Vercelli e del Verbano Cusio Ossola adottano lo statuto di cui al comma 2 e adeguano la convenzione alle disposizioni della presente legge;
 - b) la Città di Torino adegua i propri atti deliberativi in materia alle disposizioni della presente legge;
 - c) negli ambiti territoriali di area vasta coincidenti con il territorio della Città metropolitana di Torino e delle Province di Alessandria, Cuneo e Novara i consorzi di cui all'articolo 9 sono riorganizzati attraverso la fusione dei consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002. Il consorzio adotta lo statuto di cui al comma 2 e adegua la convenzione alle disposizioni della presente legge.
2. Lo schema di convenzione e lo schema di statuto, approvati contestualmente alla presente legge come allegato A, sono definiti sulla base delle previsioni dell'articolo 9 e delle seguenti indicazioni:
 - a) il consiglio di amministrazione è composto da sindaci o assessori da loro delegati, ovvero da esperti eletti dall'Assemblea del consorzio di area vasta con maggioranza qualificata individuata dalla convenzione;
 - b) il Presidente del consorzio è scelto tra i membri del consiglio di amministrazione.

3. Le modalità di organizzazione del consorzio sono determinate dallo statuto di cui al comma 2.
4. I consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002 definiscono eventuali rapporti pendenti con i comuni consorziati durante il periodo transitorio di cui al comma 1 e si predispongono alla fusione di cui al comma 1. All'atto della fusione il bilancio di ciascun consorzio viene certificato nelle sue condizioni di equilibrio, con eventuale previsione di salvaguardie per sopravvenienze passive che si manifestano successivamente alla fusione. In particolare sono effettuate apposite perizie di stima riguardanti l'adeguatezza degli accantonamenti ai fondi per la gestione post operativa delle discariche. Eventuali carenze e inadeguatezze di tali fondi ricadono sui comuni che hanno usufruito degli impianti e sono da questi comuni finanziariamente reintegrati in proporzione ai rifiuti conferiti in discarica lungo tutto il periodo di coltivazione della stessa.
5. Gli atti dei consorzi di bacino di cui alle lettere a) e c) del comma 1 sono ratificati dai competenti organi comunali entro novanta giorni dalla data di adozione.
6. Entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i consorzi di area vasta di cui all'articolo 9, la Città di Torino, la Città metropolitana di Torino e le province stipulano la convenzione istitutiva della conferenza d'ambito per l'esercizio associato delle funzioni di cui all'articolo 10 sulla base della convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dalla data entrata in vigore della presente legge.
7. Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 6, il Presidente della Giunta regionale, previa diffida, provvede in sostituzione degli enti inadempienti.
8. Nelle more della costituzione della conferenza d'ambito di cui all'articolo 10, a far data dalla riorganizzazione e dall'adeguamento dei consorzi di cui al comma 1 partecipano alle associazioni di ambito di cui alla l.r. 24/2002 il consorzio di area vasta e i comuni con la maggior popolazione dei bacini di cui alla l.r. 24/2002, cosiddetti comuni capofila.
9. Alla data di costituzione della conferenza d'ambito di cui all'articolo 10 la medesima subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli relativi al personale, riferibili alle funzioni di ambito regionale.
10. Nel periodo transitorio in cui continuano ad esercitare le loro attività, ai consorzi di bacino e alle associazioni d'ambito è vietato attivare procedure di reclutamento del personale.
11. A decorrere dalla data di costituzione della conferenza d'ambito di cui all'articolo 10, le associazioni d'ambito di cui alla l.r. 24/2002 sono sciolte o poste in liquidazione, senza necessità di ulteriore atto o deliberazione e si estinguono in conformità alle norme che le disciplinano.

Art. 34.

(Norma transitoria in materia di tributo speciale per il conferimento in discarica)

1. Per i processi verbali di constatazione di cui all'articolo 3, comma 33, della l. 549/1995, redatti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di trenta giorni previsto dal comma 1 dell'articolo 22 decorre dalla predetta data.
2. Le funzioni di cui agli articoli 4 e 7 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Delega alle Province) continuano ad essere esercitate dalla Città metropolitana di Torino e dalle province fino al 31 dicembre 2018.
3. Per l'anno 2018 alla Città metropolitana di Torino ed alle province è riconosciuto un contributo pari al 10 per cento del gettito del tributo complessivamente riscosso nell'anno precedente nei rispettivi territori, finanziato con le risorse di cui all'articolo 38, comma 6.

Art. 35.

(Norme di attuazione)

1. Le norme per l'attuazione della presente legge sono adottate dalla Giunta regionale anche attraverso specifici provvedimenti emanati in conformità ai principi definiti dalla presente legge.

Art. 36.

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e di organizzazione della gestione dei rifiuti speciali, di riduzione della produzione del rifiuto di minimizzazione del quantitativo di rifiuto urbano non inviato al riciclaggio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati dell'osservatorio regionale dei rifiuti di cui all'articolo 9 della l.r. 7/2012, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che contiene almeno le seguenti informazioni:

a) le eventuali modifiche della dimensione delle aree territoriali omogenee di cui all'articolo 9, comma 3;

b) le fasi di istituzione, le modalità di funzionamento e le attività principali della conferenza d'ambito di cui all'articolo 10;

c) l'applicazione delle sanzioni in materia di produzione dei rifiuti di cui all'articolo 18;

d) lo stato di attuazione del capo V, i casi di applicazione e il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti e delle relative sanzioni;

e) gli eventuali casi di trattamento, sia in entrata che in uscita dal territorio regionale, dei rifiuti urbani indifferenziati e dei rifiuti speciali derivanti esclusivamente dal trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati.

3. Le relazioni successive alla prima informano, inoltre, sulla evoluzione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e del sistema sanzionatorio, allo scopo di valutare il perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui all'articolo 2, anche con riguardo al principio comunitario che indirizza le scelte strategiche verso un'economia circolare.

4. Il Consiglio regionale, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali documenti di analisi, formula direttive e indirizzi per l'ulteriore attività di competenza della Giunta regionale.

5. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

6. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 2 e 3. Gli eventuali oneri relativi alle attività di cui ai commi 2 e 3, trovano copertura negli stanziamenti di cui all'articolo 38.

Art. 37.

(Abrogazione di norme)

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con la medesima ed in particolare:

a) la legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Delega alle Province), ad eccezione degli articoli 4 e 7 che sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2019;

b) la legge regionale 29 agosto 2000, n. 48 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 e determinazione nuovi importi);

c) l'articolo 27 della legge regionale 29 luglio 2016, n. 16 (Disposizioni di riordino e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché norme di prima attuazione dell'articolo 21 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 'Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56'), ad eccezione dei commi 1 e 2 che sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2019;

- d) la legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione di rifiuti), ad eccezione dell'articolo 16 che è abrogato a decorrere dal 31 marzo 2018;
- e) l'articolo 22 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003);
- f) l'articolo 5 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006);
- g) l'articolo 21 della legge regionale 30 settembre 2008, n. 28 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e disposizioni finanziarie);
- h) l'articolo 26 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011);
- i) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 24 maggio 2012, n. 7 (Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani);
- j) gli articoli 4, 5, 6, 14 e il comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 7/2012;
- k) l'articolo 7 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni. Amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni").

Art. 38.

(Norma finanziaria)

1. Ai fini dell'attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi posti dalla pianificazione regionale in materia di rifiuti, in particolare per la prevenzione della produzione dei rifiuti, per l'incentivazione della raccolta differenziata e del riciclaggio, sono istituiti i seguenti tre capitoli di spesa nell'ambito della missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.03 (Rifiuti) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019:

- a) "Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali per il sostegno di misure e azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi della pianificazione regionale in materia di rifiuti" nell'ambito del titolo 1 (Spese correnti), macroaggregato 1.4 (Trasferimenti correnti);
- b) "Contributi ad amministrazioni locali a sostegno degli investimenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della pianificazione regionale in materia di rifiuti" nell'ambito del titolo 2 (Spese in conto capitale), macroaggregato ~~2.03~~ 2.3 (Contributi agli investimenti);
- c) "Contributi ad imprese a sostegno degli investimenti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della pianificazione regionale in materia di rifiuti" nell'ambito del titolo 2 (Spese in conto capitale), macroaggregato 2.3 (Contributi agli investimenti).

2. I capitoli di cui al comma 1 sono alimentati e vincolati alle seguenti entrate:

- a) l'intero ammontare del gettito derivante dal tributo speciale per il deposito in discarica ed in impianti di incenerimento dei rifiuti senza recupero di energia, di cui al capo V della presente legge, iscritto nel capitolo d'entrata 11315 "Gettito derivante dal Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (legge 28/12/1995 n. 549)" nell'ambito del titolo 1 (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa), tipologia 101 (Imposte tasse e proventi assimilati);
- b) l'intero ammontare del gettito derivante dal contributo di cui all'articolo 35, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, iscritto nel capitolo d'entrata 29620 "Introiti derivanti dal versamento del contributo dovuto dai gestori degli impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in Piemonte per il trattamento di rifiuti urbani indifferenziati di provenienza extraregionale (articolo 35, comma 7 del decreto-legge n. 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164/2014 e art. 20 della legge regionale n. 6/2016)" nell'ambito del titolo 2 (Trasferimenti correnti), tipologia 103 (Trasferimenti correnti da imprese);
- c) l'intero ammontare del gettito derivante dalle sanzioni amministrative pecuniarie a carico delle amministrazioni pubbliche di cui al capo VI, sezione I della presente legge, da iscrivere nel capitolo d'entrata da istituire con la seguente denominazione "Proventi connessi alle sanzioni amministrative a carico delle amministrazioni pubbliche per le violazioni in materia di rifiuti"

nell'ambito del titolo 3 (Entrate extratributarie), tipologia 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti);

d) l'intero ammontare del gettito derivante dalle sanzioni amministrative pecuniarie a carico delle imprese di cui al capo VI, sezione II della presente legge, da iscriverne nel capitolo d'entrata da istituire con la seguente denominazione "Proventi connessi alle sanzioni amministrative a carico delle imprese per le violazioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi", nell'ambito del titolo 3(Entrate extratributarie), tipologia 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti);

e) altre risorse eventualmente destinate a tal fine dalle leggi di bilancio regionali.

3. Gli introiti di cui al comma 2, lettere a), b) d) ed e) sono destinati per il 20 per cento ad alimentare il capitolo di spesa di parte corrente e per l'80 per cento ad alimentare i capitoli di spesa a sostegno degli investimenti. Gli introiti di cui al comma 2, lettera c) sono destinati ad incentivare i comuni che superano del 50 per cento gli obiettivi di cui al Piano regionale per la gestione dei rifiuti in anticipo rispetto alle scadenze stabilite.

4. La Giunta regionale definisce le priorità d'intervento, i criteri e le modalità di utilizzo delle suddette risorse.

5. Gli stanziamenti in spesa sono da utilizzarsi nei limiti delle somme effettivamente incassate.

6. Agli oneri derivanti dal di cui all'articolo 34, comma 3, stimati in euro 600.000,00 per l'anno 2018, si provvede tramite le risorse iscritte nell'ambito delle previsioni di spesa corrente della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 01.04 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019.

Art. 39.

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 10 gennaio 2018

Sergio Chiamparino

**SCHEMA DI CONVENZIONE E STATUTO TIPO DEL CONSORZIO DI AREA
VASTA**

SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO DEL CONSORZIO DI AREA VASTA
Allegato all'atto di fusione.

Art. 1.
(Oggetto)

1. La convenzione istitutiva del Consorzio (vecchia denominazione) del giorno..... risulta, per effetto della fusione dei consorzi di bacino istituiti ai sensi della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 appartenenti alla Provincia di, così definita, ai sensi della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 28 dicembre 2017 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7).
2. Tra i comuni è istituito il Consorzio di area vasta denominato siglabile “ ”, con sede in via

Art. 2.
(Competenza consortile)

1. A seguito della fusione dei consorzi di bacino residuano in capo al Consorzio le seguenti finalità e funzioni di governo relative al servizio dei rifiuti urbani, previste dalle leggi nazionali e regionali, che ne impongono l'esercizio in conformità alla disciplina di settore e al Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione (di seguito denominato Piano regionale).
2. Ai sensi delle leggi vigenti il Consorzio persegue le finalità di tutela della salute dei cittadini, di difesa dell'ambiente e di salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarità tra i comuni consorziati della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessarie all'esercizio dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani.
3. In particolare il Consorzio, nell'esercizio delle proprie funzioni di governo, assicura obbligatoriamente l'organizzazione dei servizi inerenti alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, alla riduzione, alla raccolta differenziata, alla raccolta dei rifiuti urbani residuali indifferenziati, alle strutture a servizio della raccolta differenziata e al trasporto e all'avvio a riciclo o trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico nonché la rimozione dei rifiuti di cui all'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed all'articolo 6 della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 28 dicembre 2017 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7); effettua la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni.
4. Il Consorzio esercita in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, funzionali all'esercizio dei servizi pubblici di competenza di bacino (1).
5. Il Consorzio, anche sulla base di dati di costo di trattamento forniti dalla Conferenza d'ambito regionale, predispone, i piani finanziari e la tariffa rifiuti per ciascun comune, in accordo con gli stessi sulla qualità del servizio. Il piano finanziario e la tariffa predisposti dal Consorzio sono approvati dal comune. La tariffa è riscossa dal comune stesso, salvo diversa pattuizione.
6. Al Consorzio possono essere attribuite dai consorziati le funzioni di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati ai

sensi degli articoli 239 e seguenti del d.lgs. 152/2006, fermo restando in capo ai comuni ogni altra funzione ivi prevista, con particolare riguardo all'accertamento delle violazioni, all'esecuzione in danno degli interventi ed alla conseguente rivalsa economica.

Art. 3.

(Autorità d'ambito territoriale)

1. Ai sensi delle disposizioni vigenti (2) il Consorzio, entro i termini ivi previsti ed a nome e per conto degli enti consorziati, stipula con gli altri consorzi di bacino di area vasta della Regione Piemonte apposita convenzione per il governo dei servizi d'ambito regionale di cui all'articolo 10 della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 28 dicembre 2017 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7) ed in attuazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione (di seguito denominato Piano regionale).

2. La convenzione legittima la Conferenza d'ambito regionale ad esercitare, in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario su impianti, reti ed altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di competenza d'ambito, assolvendo anche ai relativi oneri di carattere patrimoniale, fermo restando l'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 2 da parte del Consorzio (3).

3. In alternativa a quanto previsto dal comma precedente la convenzione può prevedere che la Conferenza d'ambito regionale succeda ai comuni e ai consorzi di area vasta nella titolarità della proprietà dei predetti impianti, reti ed altre dotazioni, fermo restando l'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 2 da parte del Consorzio.

4. Le disposizioni di cui al primo periodo dei precedenti commi 2 e 3 non si applicano nel caso di trasferimento della proprietà dei predetti impianti, reti ed altre dotazioni alla società di capitali di gestione degli stessi.

5. Con la convenzione la Conferenza d'ambito regionale succede agli enti nei rapporti esistenti con i terzi relativi alle funzioni di ambito.

Art. 4.

(Obblighi e garanzie)

1. Ai sensi delle disposizioni vigenti gli organi del Consorzio, a prescindere dalle quote di partecipazione, debbono assicurare che la gestione dei servizi agli utenti avvenga imparzialmente, con pari tutela e salvaguardia degli interessi degli enti consorziati.

2. Gli enti consorziati sono obbligati a rispettare e ad adeguarsi alle deliberazioni degli organi consortili, ivi compresi piani e programmi che il Consorzio adotta in conformità alla vigente disciplina sui rifiuti, e al Piano regionale, con particolare riferimento alla localizzazione e all'allestimento delle strutture di servizio funzionali al sistema di gestione dei rifiuti urbani di area vasta.

3. Ai sensi delle leggi vigenti (4) gli atti fondamentali dell'Assemblea debbono essere comunicati, a fini informativi, a tutti gli enti e loro aggregazioni facenti parte del Consorzio entro 30 giorni dalla conseguita loro esecutività.

Art. 5.

(Nomina degli organi consortili)

1. Il Presidente del Consorzio e gli altri componenti del Consiglio d'amministrazione sono nominati e revocati dall'Assemblea (5).

2. L'Assemblea nomina e revoca il revisore dei conti, ove non deliberi di avvalersi dell'organo di revisione del comune in cui ha sede il Consorzio.

Art. 6.

(Patrimonio consortile e rapporti finanziari)

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dalle future acquisizioni e trasferimenti nonché dai fondi e dai beni, ivi compresa la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni, che allo stesso residuano per effetto della fusione, secondo i valori di stima per essa indicati.
2. I Consorzi di bacino istituiti ai sensi della l.r. 24/2002 provvedono, prima della fusione, a regolare i loro rapporti attivi e passivi con i comuni consorziati e trasferiscono al nuovo Consorzio di area vasta attività e passività in condizioni di equilibrio. Tale equilibrio deve essere certificato da un ente terzo con atto certificato.
3. Gli eventuali squilibri patrimoniali che dovessero emergere successivamente alla fusione saranno posti a carico dei comuni facenti parte del cessato Consorzio di bacino istituiti ai sensi della l.r. 24/2002 secondo le rispettive quote di partecipazione.
4. Ove il Consorzio non possa finanziare le spese necessarie al suo funzionamento con le entrate proprie, con l'approvazione del bilancio i costi residui sono ripartiti tra gli enti aderenti in misura proporzionale alle quote di partecipazione, con pagamento, a trimestre anticipato, di una quota pari ad un quarto della somma dovuta ed iscritta a bilancio.

Art. 7.

(Successione ed altri rapporti patrimoniali a seguito della fusione)

1. Per effetto della fusione il Consorzio esercita la gestione tecnico-amministrativa dei contratti con i gestori, mantenendo o succedendo nei rapporti relativi alle funzioni di bacino esistenti con i terzi (diritti, doveri, potestà, contratti, oneri, ecc.) non trasferiti alla società di gestione degli impianti, nonché nei rapporti con il personale che, ai sensi delle disposizioni vigenti, è inserito o transitato nei ruoli del Consorzio, nominativamente indicato nell'atto di trasformazione/fusione.
2. A seguito della trasformazione resta fermo che le obbligazioni oggetto di mutui già contratti e le entrate della gestione degli impianti tecnologici esistenti, dedotto il valore del corrispettivo d'appalto, spettano al soggetto proprietario degli stessi, sia esso il consorzio di bacino, il singolo comune o la società di capitali.
3. Ove sussistano rapporti di concessione il canone è pagato al proprietario di cui al comma precedente.
4. Il Consorzio può ottenere dagli enti consorziati il godimento di beni utili all'esercizio delle proprie funzioni, stipulando con questi apposita convenzione, che ne determina il corrispettivo.
5. Il Consorzio attribuisce i costi e i ricavi di competenza dei singoli comuni da imputare nei rispettivi piani finanziari secondo la seguente articolazione in centri di costo:
 - a) costi diretti del servizio richiesti da ciascun comune, attribuiti al comune stesso;
 - b) costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti: attribuiti ai comuni secondo le rispettive quantità prodotte sulla base dei costi di trattamento e smaltimento comunicati al Consorzio dalla Conferenza d'ambito regionale per gli impianti;
 - c) costi diretti del servizio richiesti dall'area omogenea: attribuiti ai comuni appartenenti all'area omogenea secondo le quote di partecipazione, salvo diversa indicazione dell'Assemblea di area omogenea;
 - d) costi generali di funzionamento del Consorzio come determinati dal Consiglio di amministrazione: attribuiti ai comuni consorziati secondo le rispettive quote di partecipazione salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Art. 8.

(Durata e scioglimento)

1. Il Consorzio ha durata prevista dalla preesistente convenzione, fermo restando il vincolo di consorzio obbligatorio previsto dalla legge.

2. In attuazione del vincolo di consorzio obbligatorio previsto dalla legge, ovvero per propria scelta, il Consorzio può essere prorogato per eguale periodo, con deliberazione dell'Assemblea consortile assunta prima della scadenza e secondo le maggioranze indicate per le modificazioni dello Statuto.

3. Il Consorzio si scioglie altresì negli altri casi previsti dalla legge ed il revisore dei conti provvede alla sua liquidazione.

Art. 9.

(Disposizioni finali)

1. Il Presidente del Consorzio convoca l'Assemblea per la nomina degli organi consortili fissando la seduta di seconda convocazione entro 45 giorni dalla data di fusione.

2. In prima attuazione sono al servizio del Consorzio gli uffici di segreteria, di ragioneria ed il tesoriere del comune ove ha sede il Consorzio.

3. Sono atti fondamentali approvati dall'Assemblea e comunicati ai consorziati lo Statuto e le sue modificazioni, il piano programma d'erogazione del servizio agli utenti, ivi compreso il disciplinare dei rapporti con i gestori, l'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, l'autorizzazione a contrarre mutui, ad emettere prestiti obbligazionari e a disporre del patrimonio consortile, i bilanci e il conto consuntivo del Consorzio, i piani finanziari, la tariffa per ciascun comune, nonché i regolamenti del Consorzio, salvo quelli che la legge riserva ad altri organi.

4. Il presente atto, composto di nove articoli e dei sotto indicati allegati, è redatto in n. originali ed è esente bollo, ai sensi dell'articolo 16, tab. B, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642.

5. Trattandosi di scrittura privata non autenticata non avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, la presente viene registrata, ricorrendo il caso d'uso, ai sensi dell'articolo 4, parte II, tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131.

6. Al presente atto si allega lo Statuto (allegato 1), in copia conforme all'originale, per farne parte integrante e sostanziale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firme:

NOTE:

1 Quanto ad impianti, reti ed altre dotazioni di competenza d'ambito vedi il successivo articolo 3, commi 2 e seguenti.

2 L.R. Piemonte 1/2018, art. 10; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 200.

3 Quanto ai beni destinati all'esercizio dei servizi pubblici di competenza di bacino vedi il precedente articolo 2, comma 4.

4. D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 31, comma 3.

5. D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 31, comma 5.

SCHEMA DI STATUTO TIPO
Allegato all'atto di fusione.

SOMMARIO

TITOLO I - DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI

- Art. 1. - Denominazione e sede
- Art. 2. - Natura e oggetto
- Art. 3. - Competenza consortile
- Art. 4. - Quote di partecipazione e qualità di consorziato
- Art. 5. - Aree territoriali omogenee
- Art. 6. - Funzione regolamentare e tariffe
- Art. 7. - Programmazione
- Art. 8. - Norma di rinvio

TITOLO II - DELLA PARTECIPAZIONE

- Art. 9. - Informazione
- Art. 10. - Accesso, partecipazione e azione popolare
- Art. 11. - Garanzie per gli utenti
- Art. 12. - Rapporti con associazioni ed istituzioni

TITOLO III - DELLA STRUTTURA DEL CONSORZIO

Art. 13. - Organi del Consorzio

Capo I - Assemblea

- Art. 14. - Funzioni
- Art. 15. - Convocazione dell'Assemblea
- Art. 16. - Sessioni e sedute
- Art. 17. - Funzionamento
- Art. 18. - Composizione dell'Assemblea

Capo II - Consiglio d'Amministrazione

- Art. 19. - Funzioni
- Art. 20. - Convocazione e funzionamento
- Art. 21. - Composizione e nomina
- Art. 22. - Scioglimento, decadenza e sostituzioni

Capo III - Presidente del Consorzio

- Art. 23. - Funzioni
- Art. 24. - Elezione

Capo IV - Revisore dei conti e dipendenti

- Art. 25. - Revisore dei conti. Funzioni
- Art. 26. - Segretario del Consorzio e personale

TITOLO IV - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

- Art. 27. - Gestione economico-finanziaria e contabile
- Art. 28. - Investimenti e contratti
- Art. 29. - Disposizioni finali

TITOLO I - DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1.

(Denominazione e sede)

1. È costituito il Consorzio di area vasta denominato siglabile “.....”
2. Il Consorzio ha sede legale in via
3. Le variazioni di denominazione del Consorzio e di cambiamento di sede, anche con trasferimento in altro comune consorziato, sono deliberate dall’Assemblea.

Art. 2.

(Natura e oggetto)

1. Il Consorzio di bacino ha personalità giuridica di diritto pubblico.
2. Il Consorzio obbligatorio svolge tutte le funzioni di governo di bacino relative al servizio dei rifiuti urbani previste dalle leggi nazionali e regionali, in conformità alla disciplina di settore e al Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione (di seguito denominato Piano regionale).

Art. 3.

(Competenza consortile)

1. Il Consorzio persegue, nell’ambito delle attività e delle funzioni espletate, finalità volte alla tutela della salute dei cittadini, alla difesa dell’ambiente e alla salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarità tra i comuni consorziati della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessari all’esercizio del segmento di competenza del ciclo integrato di gestione dei rifiuti.
2. Il Consorzio nell’esercizio delle proprie funzioni di governo assicura obbligatoriamente l’organizzazione dei servizi inerenti alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, alla riduzione, alla raccolta differenziata, alla raccolta dei rifiuti urbani residuali indifferenziati, alle strutture a servizio della raccolta differenziata e al trasporto e all’avvio a riciclo o trattamento delle raccolte differenziate, ad esclusione del rifiuto organico, nonché la rimozione dei rifiuti di cui all’articolo 192 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e all’articolo 6 della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 28 dicembre 2017 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7), effettua inoltre la scelta ed esercita i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, adottando le conseguenti deliberazioni.
3. Il Consorzio esercita, in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, funzionali all’esercizio dei servizi pubblici di competenza di bacino (1).
4. Il Consorzio, anche sulla base di dati di costo di trattamento forniti dalla Conferenza d’ambito regionale, predispone i piani finanziari e la tariffa rifiuti per ciascun comune, in accordo con gli stessi sulla qualità del servizio. Il piano finanziario e la tariffa predisposti dal Consorzio sono approvati dal comune. La tariffa è riscossa dal comune stesso, salvo diversa pattuizione.
5. Al Consorzio possono essere attribuite dai consorziati le funzioni di stazione appaltante per la progettazione e la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati ai sensi degli articoli 239 e seguenti del d.lgs. 152/2006, ferma restando in capo ai comuni ogni altra funzione ivi prevista, con particolare riguardo all’accertamento delle violazioni, all’esecuzione in danno degli interventi ed alla conseguente rivalsa economica.

Art. 4.

(Quote di partecipazione e qualità di consorziato)

1. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 29 le quote di partecipazione degli enti consorziati sono così definite, per almeno il 70% sulla base della popolazione residente e per la parte restante sulla base dell'estensione del territorio comunale:

Comune

Quota spettante

Comune

Quota spettante

Comune

Quota spettante

2. Ciascun ente associato partecipa ed è responsabile della gestione consortile ed esercita l'effettiva potestà d'intervento nei processi decisionali in sede di Assemblea consortile in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

3. Le quote di partecipazione sono aggiornate dall'Assemblea consortile, su proposta del Consiglio di amministrazione, per il caso in cui si verificano recessi o nuove adesioni al Consorzio. Le quote di partecipazione sono altresì aggiornate dall'Assemblea per effetto e in ragione della verifica quinquennale delle variazioni dei dati che rappresentano la base di calcolo delle stesse (2).

4. Con il permanere del vincolo di legge che prevede il consorzio obbligatorio, il recesso o l'adesione al Consorzio sono previsti solo per quei comuni che, a seguito di variazioni e modifiche al Piano regionale, vengono destinati ad appartenere ad altro bacino.

Art. 5.

(Aree territoriali omogenee)

1. Il Consorzio si articola in aree territoriali omogenee coincidenti, in via di prima attuazione, con il territorio dei consorzi di bacino istituiti ai sensi della l.r. 24/2002.

2. L'Assemblea dei sindaci dell'area territoriale omogenea assume le proprie decisioni secondo le quote di rappresentatività determinate in proporzione per almeno il 70% alle popolazioni residenti e per la parte restante alle superfici dei rispettivi territori.

3. L'Assemblea di area territoriale omogenea si riunisce, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea stessa, presso il comune di maggiori dimensioni per numero di abitanti e si avvale per l'espletamento dell'attività amministrativa della struttura dello stesso comune.

4. Spetta all'Assemblea la decisione della modalità di partecipazione dei comuni consorziati all'Assemblea del consorzio di area vasta, a livello di singolo ente o attraverso uno o più rappresentanti comuni (sindaci) da essa individuati. In tale seconda eventualità provvede alla individuazione del suo rappresentante. Nel caso di nomina di più rappresentanti, l'Assemblea indica nella propria deliberazione le quote di rappresentanza a ciascuno di essi attribuita. L'Assemblea decide altresì della revoca del mandato di rappresentante e assume le ulteriori deliberazioni connesse (nomina dell'eventuale nuovo rappresentante e comunicazioni al consorzio di area vasta).

5. L'Assemblea di area territoriale omogenea esamina le deliberazioni del consorzio di area vasta, le valuta alla luce delle esigenze del proprio territorio e assume le decisioni relativamente alle posizioni da tenere in sede di Consorzio per la salvaguardia dei suoi interessi territoriali.

6. L'Assemblea di area territoriale omogenea delibera i servizi di area di cui intende fruire, dopo avere avuto indicazione dal consorzio di area vasta dei relativi costi e definisce le modalità di ripartizione di tali costi tra i suoi comuni, laddove la ripartizione non avvenga ordinariamente secondo le rispettive quote di rappresentanza nell'Assemblea di area territoriale omogenea stessa.

7. Per gli approfondimenti tecnici connessi all'esercizio delle proprie prerogative l'Assemblea di area territoriale omogenea può avvalersi del personale tecnico del consorzio di area vasta che viene destinato a tale attività dietro formale richiesta dell'Assemblea di area territoriale omogenea.

Art. 6.

(Funzione regolamentare e tariffe)

1. La potestà regolamentare è esercitata dal Consorzio nel rispetto delle leggi vigenti e del presente Statuto, nelle sue materie di competenza e per le sue funzioni di governo e coordinamento dei servizi.

2. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio del sito del Consorzio dopo l'adozione della deliberazione, in conformità alle disposizioni sulla pubblicazione delle deliberazioni stesse, nonché per la durata di quindici giorni, dopo che la deliberazione adottata è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità e debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

3. I piani finanziari e la tariffa dei rifiuti sono definiti dall'Assemblea consortile, su proposta del Consiglio di amministrazione, in accordo con i comuni interessati sulla qualità del servizio. La tariffa è altresì approvata dal comune.

Art. 7.

(Programmazione)

1. Le scelte e gli obiettivi fissati dal Consorzio, in attuazione degli indirizzi contenuti nella vigente normativa in materia di rifiuti e nel Piano regionale, trovano adeguato sviluppo nel piano d'ambito e nel programma annuale di erogazione del servizio agli utenti, quale atto fondamentale di programmazione generale degli interventi e dei relativi investimenti.

2. Il piano d'ambito ed il programma annuale hanno particolare riguardo alle modalità organizzative previste per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione del rifiuto urbano indifferenziato come stabilito dall'articolo 2 della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 28 dicembre 2017 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7), di raccolta differenziata, al fine di conseguire le percentuali previste dall'articolo 205 del d.lgs. 152/2006 e dalla normativa di settore, nonché dal Piano regionale.

3. Il piano d'ambito e il programma annuale sono proposti dal Consiglio di amministrazione e approvati dall'Assemblea, nonché trasmessi entro i successivi 30 giorni alla Regione.

4. L'Assemblea approva il programma annuale in tempo utile per il rispetto dei termini stabiliti per l'approvazione dei bilanci pluriennale ed annuale degli enti consorziati.

Art. 8.

(Norma di rinvio)

1. Il patrimonio, la successione, la durata e lo scioglimento del Consorzio sono disciplinati dalla convenzione.

TITOLO II - DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 9.

(Informazione)

1. Il Consorzio assicura la permanente informazione sulla propria attività utilizzando i mezzi ritenuti idonei, che le attuali tecniche di comunicazione rendono possibili.

2. Durante il mandato o l'incarico, i componenti del Consiglio di amministrazione comunicano i redditi e le proprietà immobiliari possedute al Presidente dell'Assemblea che le gestisce ai sensi della vigente normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione.

3. Gli atti degli organi dell'ente, per i quali la legge, lo Statuto, i regolamenti o altre norme prevedono la pubblicazione, vengono resi noti con l'affissione in un apposito Albo delle

pubblicazioni nella sede del Consorzio, nonché pubblicate sul sito del Consorzio ai fini della conoscibilità.

Art. 10.

(Accesso, partecipazione e azione popolare)

1. L'accesso, la partecipazione e l'azione popolare sono disciplinati dalle norme sull'attività del comune in cui ha sede l'ente, sino all'approvazione di apposito regolamento del Consorzio.

Art. 11.

(Garanzie per gli utenti)

1. Il contratto di servizio deve prevedere l'obbligo del gestore di verificare periodicamente i livelli di qualità del servizio, con mezzi di rilevazione diretta del gradimento da parte degli utenti, riferendo al Consorzio i risultati e le relative procedure.

2. Il contratto di servizio deve prevedere inoltre l'obbligo del gestore di mantenere, per tutta la durata del servizio, relazioni con il pubblico idonee ad acquisire le richieste degli utenti e ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità e sulle modalità del servizio all'utenza.

3. Nell'ambito del rapporto tra Consorzio e gestore del servizio il contratto di servizio deve contenere una regolamentazione dettagliata circa le modalità di prestazione del servizio stesso, tali da permettere il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e di riduzione della produzione previsti dalle leggi e dagli atti di programmazione regionali.

4. Il contratto di servizio con il gestore prevede l'emanazione di una Carta dei servizi, che lo impegna ad erogare le prestazioni secondo le migliori condizioni tecnico-imprenditoriali adeguate alle diverse categorie di utenti ed osservando gli standard definiti dalle norme e dagli atti di programmazione, ad assicurare che ai reclami degli utenti sia data tempestiva risposta scritta, nonché a fornire agli utenti informazioni periodiche circa il livello di raggiungimento degli obiettivi posti dalle leggi e dagli atti di programmazione regionali.

5. I comuni consorziati possono presentare proposte di modifica, o integrazione, della Carta dei servizi, a tutela degli utenti delle gestioni nel loro territorio, ivi compresa l'individuazione di clausole penali a carico del soggetto gestore per inesatto, o ritardato, adempimento.

Art. 12.

(Rapporti con associazioni ed istituzioni)

1. Il Consorzio partecipa ad assemblee, o incontri, indetti da associazioni o da gruppi di utenti allo scopo di discutere proposte collettive circa la migliore gestione dei servizi.

2. Il Consorzio cura i rapporti con le istituzioni scolastiche mediante incontri, visite guidate, concorsi di idee e predisposizioni di sussidi didattici; promuove pubblicazioni divulgative per illustrare ai cittadini i dati essenziali del Consorzio e le migliori modalità di funzionamento del servizio.

3. Il Consorzio, avvalendosi di enti ed istituti di comprovata professionalità, promuove ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti all'utente. I risultati sono comunicati agli enti associati.

TITOLO III - DELLA STRUTTURA DEL CONSORZIO

Art. 13.

(Organi del Consorzio)

1. Sono organi del Consorzio l'Assemblea, il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Revisore dei conti.

2. L'azione di responsabilità contro i consiglieri e il Presidente è promossa a seguito di deliberazione motivata dell'Assemblea.

Capo I - Assemblea.

Art. 14. (Funzioni)

1. Sono atti fondamentali approvati dall'Assemblea e comunicati ai consorziati lo Statuto e le sue modificazioni, il piano d'ambito, il programma annuale d'erogazione del servizio agli utenti, ivi compreso il disciplinare dei rapporti con i gestori, l'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, l'autorizzazione a contrarre mutui, ad emettere prestiti obbligazionari e a disporre del patrimonio consortile, i bilanci e il conto consuntivo del Consorzio, i piani finanziari, la tariffa per ciascun comune, nonché i regolamenti del Consorzio, salvo quelli che la legge riserva ad altri organi.

2. L'Assemblea elegge nel proprio seno il Presidente, determina le eventuali indennità, nomina e revoca il Presidente del Consorzio, i componenti del Consiglio di amministrazione e il Revisore dei conti, ove non deliberi di avvalersi dell'organo di revisione del comune in cui ha sede il Consorzio, nomina i rappresentanti che la legge riserva all'Assemblea, definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso terzi, nonché approva l'ordinamento degli uffici e dei servizi, ivi compresa la tabella numerica del personale.

Art. 15. (Convocazione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente, che ne formula l'ordine del giorno.

2. L'Assemblea è altresì convocata dal Presidente, entro venti giorni, quando ne sia fatta richiesta da tanti componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote sociali, ovvero da almeno due componenti il Consiglio di amministrazione, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame e le conseguenti determinazioni.

3. Ogni convocazione avviene mediante avviso di convocazione, che deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, unitamente all'ordine del giorno, e deve essere recapitato ai componenti almeno quindici giorni prima della seduta nelle sessioni ordinarie, sette giorni prima nelle sessioni straordinarie e ventiquattro ore prima nei casi di convocazione urgente.

4. Contestualmente al recapito della convocazione, deve essere data notizia pubblica della riunione con avviso da pubblicarsi nell'apposito albo pretorio del sito del Consorzio e su quello dei comuni aderenti. Presso la segreteria del Consorzio devono essere depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti dell'Assemblea.

5. In carenza del Presidente, l'Assemblea è convocata e presieduta, secondo le regole sopra indicate, dal componente più anziano.

Art. 16. (Sessioni e sedute)

1. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria due volte all'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, in sessione straordinaria in ogni altro caso.

2. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Non è pubblica, in ogni caso, la trattazione di argomenti che presuppongono valutazioni ed apprezzamenti su persone, di carattere riservato.

3. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio; in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso dalla data della prima adunanza, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno un terzo delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio.

4. Per le deliberazioni relative alle modificazioni del presente Statuto, per l'aggiornamento delle quote di partecipazione al Consorzio, nonché per l'approvazione del programma d'erogazione del servizio agli utenti di cui al precedente articolo 6, l'Assemblea, anche in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti componenti che rappresentino la maggioranza qualificata dei delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio.

5. Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario del Consorzio, il quale cura la redazione dei verbali che sottoscrive unitamente al Presidente dell'Assemblea.

Art. 17.

(Funzionamento)

1. Le deliberazioni, anche in seconda convocazione, sono adottate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza delle quote di partecipazione dei presenti, salvo maggioranze speciali previste dalle leggi o dal presente Statuto.

2. Anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio per le deliberazioni di cui al precedente articolo 16, comma 4.

3. Alle deliberazioni dell'Assemblea si applicano le norme previste per le deliberazioni del consiglio comunale, salvo sia diversamente previsto dal presente Statuto.

4. Gli atti fondamentali dell'Assemblea debbono essere comunicati, a fini informativi, ai comuni consorziati entro 10 giorni dalla data di adozione.

Art. 18.

(Composizione dell'Assemblea)

1. L'Assemblea è composta dai sindaci dei comuni consorziati, ovvero dai rappresentanti le aree territoriali omogenee qualora determinato in tal senso dall'Assemblea dell'area territoriale omogenea, o da un loro delegato per la seduta con atto scritto e comunicato al Presidente del Consorzio prima dell'inizio della stessa. Sono consentite deleghe permanenti, da attivare o revocare con atto scritto.

2. Le cause di incompatibilità e decadenza, di rimozione, o sospensione, dei componenti l'Assemblea sono disciplinate dalla legge.

Capo II - Consiglio di amministrazione.

Art. 19.

(Funzioni)

1. Il Consiglio di amministrazione svolge funzioni di indirizzo politico: è organo esecutivo degli indirizzi determinati dall'Assemblea.

Art. 20.

(Convocazione e funzionamento)

1. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.

2. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno due consiglieri. L'avviso di convocazione deve essere recapitato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della seduta e ventiquattro ore prima in caso di convocazione urgente.

3. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, che li redige e ne cura la trasmissione al Presidente dell'Assemblea consortile, nonché la pubblicazione sull'albo attivato sul sito ufficiale del Consorzio. Ciascun componente del Consiglio di amministrazione ha diritto di far constatare a verbale le motivazioni del proprio voto.

4. Le riunioni del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche; ad esse tuttavia interviene il Segretario con voto consultivo. Possono essere invitate persone necessarie a fornire chiarimenti, precisazioni o notizie.

Art. 21.

(Composizione e nomina)

1. Il Consiglio di amministrazione è costituito dal Presidente e dai consiglieri eletti per un periodo di cinque anni dall'Assemblea per appello nominale, in numero non inferiore a due e non superiore a sei, definito dall'Assemblea stessa prima dell'elezione.

2. I consiglieri sono sindaci o assessori dei comuni consorziati, ovvero esperti scelti con avviso pubblico.

3. L'esperto che non riveste la qualifica di sindaco o assessore dei comuni consorziati è eletto dall'Assemblea a maggioranza qualificata dei delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio.

4. Nel caso in cui le modalità organizzative di cui al comma 2 non permettano in via oggettiva per i comuni montani di piccole dimensioni il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti, il Consorzio, al fine di attenuarne gli effetti, può ripartire la sanzione di cui all'articolo 18 della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 28 dicembre 2017 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7) in deroga alle previsioni di cui al comma 4 del medesimo articolo.

5. Non possono far parte del Consiglio di amministrazione, coloro che hanno lite pendente con il Consorzio.

Art. 22.

(Scioglimento, decadenza e sostituzioni)

1. Entro la scadenza del mandato l'Assemblea provvede alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione. In mancanza i consiglieri restano in carica per non più di quarantacinque giorni oltre la scadenza per il compimento degli atti improrogabili ed urgenti, i quali devono indicare specificamente, a pena di nullità, i motivi d'indifferibilità e urgenza.

2. Nel caso in cui l'Assemblea non proceda alla ricostituzione almeno tre giorni prima della scadenza del periodo di proroga, la relativa competenza è trasferita al Presidente dell'Assemblea, il quale deve comunque esercitarla entro la scadenza del termine stesso.

3. In mancanza di ricostituzione, il Consiglio di amministrazione decade, tutti gli atti eventualmente adottati sono nulli ed i titolari della competenza alla ricostituzione sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.

4. Nei casi in cui il Consiglio di amministrazione non ottemperi a norme di legge o di regolamento, ovvero pregiudichi gli interessi del Consorzio, l'Assemblea, previa diffida, delibera lo scioglimento e procede alla ricostituzione del medesimo entro i quarantacinque giorni successivi.

5. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio di amministrazione decadono dalla propria carica per deliberazione adottata dall'Assemblea.

6. Qualora, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica un componente del Consiglio di amministrazione, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione nella prima seduta successiva alla vacanza. Il nuovo componente è nominato per il solo periodo residuo di incarico del predecessore.

Capo III - Presidente del Consorzio.

Art. 23.

(Funzioni)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, presiede il Consiglio di amministrazione, sovrintende agli uffici ed ai servizi e, sentito il Consiglio di amministrazione, ne nomina e revoca i responsabili, nomina e revoca il Segretario del Consorzio, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le disposizioni di legge previste dall'ordinamento delle autonomie locali, attua le iniziative d'informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza.

2. Il Presidente provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea, dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende e società, salvo che la legge riservi tali poteri all'Assemblea. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

3. Il Presidente partecipa senza diritto di voto alle adunanze dell'Assemblea, nonché svolge le altre funzioni attribuitegli dal presente Statuto.

Art. 24.

(Elezione)

1. Il Presidente del Consorzio è eletto tra i membri del Consiglio di amministrazione dall'Assemblea a maggioranza qualificata dei delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio; dopo due votazioni si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di suffragi nella seconda votazione.

2. Il Presidente nomina vicepresidente un Consigliere di amministrazione, che lo sostituisce in caso di propria assenza o impedimento. Qualora sia assente, o impedito, anche il vicepresidente lo sostituisce il consigliere più anziano d'età.

3. Della nomina del vicepresidente è data comunicazione ai consiglieri di amministrazione e all'Assemblea nella prima seduta.

Capo IV - Revisore dei conti e dipendenti.

Art. 25.

(Revisore dei conti. Funzioni)

1. Il Revisore dei conti è organo interno di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione consortile, nominato per un triennio.

2. Il Revisore presenta la relazione di accompagnamento alle proposte di bilancio e di conto consuntivo e presenza all'apposita seduta dell'Assemblea, indicando proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

3. Il Revisore può essere sentito dal Consiglio di amministrazione e dall'Assemblea in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da esso mossi all'operato dell'amministrazione. Qualora un membro dell'Assemblea muova rilievi sulla gestione dell'ente, il Revisore ne riferisce nella prima relazione, o seduta, utile.

Art. 26.

(Segretario del Consorzio e personale)

1. Il Presidente del Consorzio nomina il Segretario del Consorzio, individuato attraverso un bando riservato ai segretari dei comuni consorziati, che adempie verso l'ente agli stessi compiti previsti per i comuni.

2. L'Assemblea delibera il compenso spettante al Segretario.

3. La dotazione organica del personale consortile si compone del personale transitato per deliberazione istitutiva del Consorzio, ovvero comandato dai comuni consorziati, ovvero assunto a seguito di procedura concorsuale.

4. Il Consiglio di amministrazione individua il Direttore del Consorzio.

5. Alla struttura organizzativa di cui al comma 4, compete:

a) la predisposizione degli atti nonché l'effettuazione delle ricognizioni, delle indagini e di ogni altra attività a ciò finalizzata;

b) l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione ed in particolare del programma degli interventi e l'acquisizione delle attività e delle dotazioni necessarie per l'erogazione dei servizi;

c) il compimento degli atti necessari all'affidamento della gestione dei servizi, compresa la stipula del contratto di servizio con i gestori;

d) il controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi, finalizzato alla verifica del corretto adempimento degli obblighi a carico del gestore;

e) ogni altra attività attribuita dall'Assemblea e del Consiglio di amministrazione del Consorzio in quanto funzionale all'espletamento della propria attività.

6. Ai fini del controllo di cui alla lettera d) del comma 5, gli uffici del Consorzio intervengono tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del gestore del servizio. A tal fine hanno facoltà di accesso agli impianti e alle infrastrutture del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, anche nelle fasi di costruzione.

7. Al personale del consorzio di area vasta si applica il contratto degli enti locali.

TITOLO IV - DELLE DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 27.

(Gestione economico-finanziaria e contabile)

1. Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.

2. La gestione del Consorzio persegue principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, garantendo il pareggio del bilancio tramite il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva e nell'ambito delle finalità sociali.

3. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

4. Il Servizio di tesoreria o di cassa viene affidato con procedura di gara ad evidenza pubblica ad un istituto di credito operante nei comuni facenti parte del Consorzio ed avente uno sportello nel comune ove ha sede il Consorzio stesso.

5. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

Art. 28.

(Investimenti e contratti)

1. Per il finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal piano programma il Consorzio provvede con fondi all'uopo accantonati, con l'utilizzo di altre fonti di autofinanziamento, con i contributi in conto capitale dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici, con i prestiti anche obbligazionari, con l'incremento del fondo di dotazione conferito dagli enti locali.

2. Gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permuta, le locazioni e l'affidamento di servizi in genere sono disciplinati dalle norme sull'attività del comune in cui ha sede l'ente, sino all'approvazione di apposito regolamento del Consorzio.

Art. 29.

(Disposizioni finali)

1. In prima attuazione l'Assemblea provvede entro il 31 dicembre dell'anno del proprio insediamento all'aggiornamento delle quote consortili per almeno il 70% sulla base della popolazione residente e per la parte restante sulla base dell'estensione del territorio comunale. Al fine di garantire una più equa rappresentatività e partecipazione nessun ente consorziato può detenere la maggioranza delle quote di partecipazione dell'intero Consorzio.

2. La prima riunione per la nomina del rappresentante nell'Assemblea è convocata dal sindaco del comune con la maggior quota di partecipazione, è presieduta dallo stesso e si tiene nel suo comune entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito. Tale comune provvede in seguito a fornire all'Assemblea dei sindaci dell'area territoriale omogenea il supporto amministrativo per il suo funzionamento (convocazioni, verbali, comunicazioni).

3. Per tutto quanto non previsto dalla Convenzione e dal presente Statuto si applicano le disposizioni sull'ordinamento delle autonomie locali.

NOTE:

1 Quanto a impianti, reti ed altre dotazioni di competenza d'ambito vedere la Convenzione, articolo 3, commi 2 e seguenti.

2 Vedere il successivo articolo 29.

3 Non inferiore a tre e non superiore a cinque anni.

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 217

"Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7"

- Presentato dalla Giunta regionale il 20 luglio 2016.
- Assegnato in sede referente alla V Commissione permanente e in sede consultiva alla I Commissione permanente il 21 luglio 2016.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
- Testo licenziato a maggioranza dalla V Commissione referente il 19 ottobre 2017 con relazione di maggioranza di Antonio FERRENTINO e relazione di minoranza di Giorgio BERTOLA, Diego SOZZANI.
- Approvato in Aula il 28 dicembre 2017, con emendamenti sul testo, con 28 voti favorevoli, 7 voti contrari, 8 voti non partecipanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

- Il testo vigente dell'articolo 3, commi da 24 a 40, della l. 549/1995 è il seguente:

“ Art. 3 commi da 24 a 40.

24. Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, a decorrere dal 1° gennaio 1996 è istituito il tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall'articolo 2 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

25. Presupposto dell'imposta è il deposito in discarica e in impianti di incenerimento senza recupero energetico dei rifiuti solidi, compresi i fanghi palabili.

26. Soggetto passivo dell'imposta è il gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento.

27. Il tributo è dovuto alle regioni. Il gettito derivante dall'applicazione del tributo affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo .

28. La base imponibile è costituita dalla quantità dei rifiuti conferiti in discarica sulla base delle annotazioni nei registri tenuti in attuazione degli articoli 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

29. L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 13 marzo 2003 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,00517 e non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

30. Il tributo è versato alla regione in apposito capitolo di bilancio dal gestore della discarica entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito. Entro i termini previsti per il versamento relativo all'ultimo trimestre dell'anno il gestore è tenuto a produrre alla regione in cui è ubicata la discarica una dichiarazione contenente l'indicazione delle quantità complessive dei rifiuti conferiti nell'anno nonché dei versamenti effettuati. La regione trasmette copia della predetta dichiarazione alla provincia nel cui territorio è ubicata la discarica. Con legge della regione sono stabilite le modalità di versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione. Per l'anno 1996 il termine per il versamento del tributo alle regioni, relativo alle operazioni di deposito effettuate nel primo trimestre, è differito al 31 luglio 1996.

31. Per l'omessa o infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica, ferme restando le sanzioni stabilite per le violazioni di altre norme, si applica la sanzione amministrativa dal duecento al quattrocento per cento del tributo relativo all'operazione. Per l'omessa o infedele dichiarazione si applica la sanzione da lire duecentomila a lire un milione. Le sanzioni sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.

32. Fermi restando l'applicazione della disciplina sanzionatoria per la violazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni, e l'obbligo di procedere alla bonifica e alla rimessa in pristino dell'area, chiunque esercita, ancorché in via non esclusiva, l'attività di discarica abusiva e chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti, è soggetto al pagamento del tributo determinato ai sensi della presente legge e di una sanzione amministrativa pari a tre volte l'ammontare del tributo medesimo. Si applicano a carico di chi esercita l'attività le sanzioni di cui al comma 31. L'utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie ai sensi della presente legge, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi della regione, prima della constatazione delle violazioni di legge. Le discariche abusive non possono essere oggetto di autorizzazione regionale, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.

33. Le violazioni ai commi da 24 a 41 del presente articolo sono constatate con processo verbale dai funzionari provinciali addetti ai controlli ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, muniti di speciale tessera di riconoscimento rilasciata dal presidente della provincia. Per l'assolvimento dei loro compiti i funzionari possono accedere, muniti di apposita autorizzazione del capo dell'ufficio, nei luoghi adibiti all'esercizio dell'attività e negli altri luoghi ove devono essere custoditi i registri e la documentazione inerente l'attività, al fine di procedere alla ispezione dei luoghi ed alla verifica della relativa documentazione. Qualora nel corso dell'ispezione o della verifica emergano inosservanze di obblighi regolati da disposizioni di leggi concernenti tributi diversi da quelli previsti dai commi da 24 a 41 del presente articolo, i funzionari predetti devono comunicarle alla Guardia di finanza secondo le modalità previste dall'ultimo comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 19, comma 1, lettera d), della legge 30 dicembre 1991, n. 413. La Guardia di finanza coopera con i funzionari provinciali per l'acquisizione ed il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dell'imposta e per la repressione delle connesse violazioni, procedendo di propria iniziativa o su richiesta delle regioni o province nei modi e con le facoltà di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

34. L'accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto dai commi da 24 a 41 del presente articolo sono disciplinati con legge della regione.

35. Le disposizioni dei commi da 24 a 41 del presente articolo costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono con propria legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

36. *abrogato.*

37. *abrogato.*

38. Per l'anno 1996 il tributo è dovuto nella misura minima, esclusi i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, per i quali la misura minima del tributo è determinata tra lire 2 e lire 5 con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge in relazione alla possibilità di recupero e riutilizzo e alle incidenze del tributo sui costi di produzione. In sede di prima applicazione delle disposizioni del comma 32 l'utilizzatore o, in mancanza, il proprietario del terreno su cui insiste la discarica abusiva è esente dalla responsabilità relativamente alle sanzioni amministrative previste al comma 32 qualora provveda entro il 30 giugno 1996 alla relativa denuncia agli organi della regione.

39. A decorrere dell'anno 1996 i proventi delle addizionali erariali di cui al R.D.L. 30 novembre 1937, n. 2145, convertito dalla L. 25 aprile 1938, n. 614, e alla L. 10 dicembre 1961, n. 1346, applicate alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, comprese le riscossioni relative agli anni precedenti sono devoluti direttamente ai comuni dal concessionario della riscossione. La maggiore spesa del servizio di nettezza urbana derivante dal pagamento del tributo di cui al comma 24 costituisce costo ai sensi dell'articolo 61 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma (98).

40. Per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l'operazione "D10 Incenerimento a terra", ai sensi dell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per gli scarti ed i sovralli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, nonché per i fanghi anche palabili si applicano le disposizioni dei commi da 24 a 39. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento dell'ammontare determinato ai sensi del comma 29.".

Nota all'articolo 2

- Il testo vigente dell'articolo 179 del d.lgs. 152/2006 è il seguente:

“ Art. 179. (Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti)

1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) smaltimento.

2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. Nel rispetto della gerarchia di cui al comma 1, devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177, commi 1 e 4, e 178, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica.

3. Con riferimento a singoli flussi di rifiuti è consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorità di cui al comma 1 qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della

produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse.

4. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, possono essere individuate, con riferimento a singoli flussi di rifiuti specifici, le opzioni che garantiscono, in conformità a quanto stabilito dai commi da 1 a 3, il miglior risultato in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente.

5. Le pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti di cui al comma 1 in particolare mediante:

- a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;
- b) la promozione della messa a punto tecnica e dell'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
- c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;
- d) la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
- e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più in generale, l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia.

6. Nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti le misure dirette al recupero dei rifiuti mediante la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o ogni altra operazione di recupero di materia sono adottate con priorità rispetto all'uso dei rifiuti come fonte di energia.

7. Le pubbliche amministrazioni promuovono l'analisi del ciclo di vita dei prodotti sulla base di metodologie uniformi per tutte le tipologie di prodotti stabilite mediante linee guida dall'ISPRA, eco-bilanci, la divulgazione di informazioni anche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, l'uso di strumenti economici, di criteri in materia di procedure di evidenza pubblica, e di altre misure necessarie.

8. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica..”.

Note all'articolo 9

- Il testo vigente dell'articolo 31 del d.lgs. 267/2000 è il seguente:

“Articolo 31. (Consorti)

1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio.

3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2 lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del

consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.

7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

8. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all'articolo 113-bis si applicano le norme previste per le aziende speciali.”.

- Il testo vigente dell'articolo 8 della legge regionale 24 maggio 2012 n. 7 (Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani) è il seguente:

“Art. 8. (Controllo di sistema)

1. La Giunta regionale esercita, avvalendosi delle elaborazioni degli osservatori regionali, il controllo di sistema del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, provvedendo in particolare:

a) alla formulazione di indirizzi e linee guida per l'organizzazione e la gestione dei servizi secondo i principi e le finalità della presente legge e della L.R. 13/1997;

b) alla verifica di coerenza dei piani d'ambito con la pianificazione regionale di settore e alla eventuale formulazione di rilievi e osservazioni ai fini dell'approvazione definitiva da parte delle conferenze d'ambito, nonché delle autorità d'ambito di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 13/1997, di seguito denominate autorità d'ambito;

c) ad eseguire controlli sulla congruità dei prezzi in relazione ai progetti dei gestori per gli interventi di maggiori dimensioni economiche;

d) all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 12.

2. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, le strutture regionali competenti possono accedere agli impianti e alle infrastrutture del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b) e di cui all'articolo 4, comma 2, i piani d'ambito ed i relativi aggiornamenti sono trasmessi alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla deliberazione di adozione. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del piano d'ambito adottato la Giunta regionale, con propria deliberazione, formula eventuali rilievi e osservazioni cui le conferenze d'ambito si conformano in sede di approvazione definitiva del piano, ed esprime l'intesa relativa alle opere strategiche; se la Giunta regionale non si esprime entro tale termine, l'intesa si intende acquisita e il piano d'ambito può essere definitivamente approvato. In caso di motivate esigenze istruttorie, il termine di trenta giorni per l'espressione della Giunta regionale è esteso sino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, previa comunicazione degli uffici regionali alla conferenza d'ambito.”.

Note all'articolo 10

- Il testo vigente dell'articolo 30 del d.lgs. 267/2000 è il seguente:

“Articolo 30. (Convenzioni)

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti..”.

- Per il testo dell'articolo 8 della l.r. 7/2012 si veda la nota all'articolo 9.

Nota all'articolo 13

-Per il testo vigente dell'articolo 3, commi da 24 a 40, della l. 549/1995 si veda alle note all'articolo 1.

Nota all'articolo 15

- Per il testo vigente dell'articolo 3, comma 40, della l. 549/1995 si veda la nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 16

- Il testo vigente dell'articolo 27 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 27. (Esercizio della potestà regolamentare)

1. La Regione esercita la potestà regolamentare.

2. Nelle materie di competenza legislativa regionale la potestà regolamentare spetta alla Giunta regionale, secondo i principi e le modalità dettati dalla legge regionale, salvo nei casi in cui essa sia riservata dalla legge al Consiglio regionale.

3. Il Consiglio esercita la potestà regolamentare delegata alla Regione nelle materie di competenza esclusiva statale.

4. I regolamenti di attuazione e di esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea sono approvati dalla Giunta previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente.

5. Il Consiglio, nelle materie non riservate alla legge regionale dalla Costituzione o dallo Statuto, ha facoltà di autorizzare la Giunta ad adottare regolamenti di delegificazione. La legge che determina le norme generali regolatrici della materia individua quali disposizioni di legge sono abrogate, con effetto dall'entrata in vigore del regolamento. Le materie oggetto di legislazione concorrente non possono essere delegificate.

6. Nell'esercizio della potestà regolamentare la Regione rispetta l'autonomia normativa degli enti locali.

7. I regolamenti sono pubblicati entro dieci giorni dalla loro emanazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che, per ragioni d'urgenza, il regolamento stesso stabilisca un termine diverso.”.

Nota all'articolo 16

- Il testo vigente dell'articolo 16 della l. 689/1981 è il seguente:

“ Art. 16. (Pagamento in misura ridotta)

“ E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

Nota all'articolo 19

- Per il testo vigente dell'articolo 3, comma 31, della l. 549/1995 si veda la nota all'articolo 1.

- Il testo vigente dell'articolo 13 del d.lgs. 471/1997 è il seguente:

“Art. 13. (Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione)

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.

4. Nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l'applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato.

5. Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi. Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

6. Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 11, comma 7-bis, sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell'ente o società controllante ovvero delle società controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre società controllate o dall'ente o società controllante, di cui all'articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica la sanzione di cui al comma 1 quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis del medesimo decreto è presentata oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale.

7. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.”.

- Il testo vigente dell'articolo 13 del d. lgs. 472/1997 è il seguente:

“Art. 13. (Ravvedimento)

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; (23)

b-bis) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;

b-ter) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;

b-quater) ad un quinto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, salvo che la violazione non rientri tra quelle indicate negli articoli 6, comma 3, o 11, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b-bis), b-ter) e b-quater) si applicano ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e, limitatamente alle lettere b-bis) e b-ter), ai tributi doganali e alle accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

1-quater. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

3. Quando la liquidazione deve essere eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

4. *abrogato*

5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.”.

Note all'articolo 20

- Per il testo vigente dell'articolo 3, comma 32, della l. 549/1995 si veda la nota all'articolo 1.

- Per il testo vigente dell'articolo 16 della l. 689/1981 si veda la nota all'articolo 16.

- Per il testo vigente dell'articolo 3, comma 33, della l. 549/1995 si veda la nota all'articolo 1.

Note all'articolo 21

- Per il testo vigente dell'articolo 3, comma 40, della l. 549/1995 si veda la nota all'articolo 1.

- Per il testo vigente dell'articolo 3, comma 33, della l. 549/1995 si veda la nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 22

- Per il testo vigente dell'articolo 3, comma 33, della l. 549/1995 si veda la nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 23

- Per il testo vigente dell'articolo 3, comma 27, della l. 549/1995 si veda la nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 26

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 24 maggio 2012, n. 7 (Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani) come modificato dalla presente legge è il seguente:

“Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. Ferme restando le competenze regionali, provinciali e della Città metropolitana in materia di pianificazione e programmazione in materia di risorse idriche e gestione integrata dei rifiuti, la presente legge, in attuazione della normativa nazionale di settore, detta norme in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. La presente legge istituisce e disciplina altresì la Conferenza regionale dell'ambiente.

2. Con la presente legge la Regione persegue la finalità di assicurare:

- a) il rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e sostenibilità per la gestione del servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché di separazione delle relative funzioni amministrative di organizzazione e di controllo da quelle di erogazione dei servizi;
- b) il conseguimento di adeguati livelli tariffari in conformità ai principi di gradualità, responsabilizzazione, equità e perequazione a livello d'ambito territoriale ottimale;
- c) la tutela e la corretta utilizzazione delle risorse idriche, secondo principi di solidarietà, di salvaguardia delle aspettative dei diritti delle generazioni future, di rinnovo e risparmio delle risorse e di uso multiplo delle stesse, con priorità di soddisfacimento delle esigenze idropotabili della popolazione;
- d) la riduzione dei rifiuti urbani, nonché una programmazione ed una gestione integrata dei rifiuti urbani fondata prioritariamente sulla prevenzione e sulla riduzione della produzione, sulla raccolta in modo differenziato, sul recupero e sul corretto smaltimento, anche al fine di un adeguato ed economico riutilizzo, reimpiego e riciclaggio.”.

Note all'articolo 27

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 7/2012 come modificato dalla presente legge è il seguente:
“Art. 8. (Controllo di sistema).

1. La Giunta regionale esercita, avvalendosi delle elaborazioni degli osservatori regionali, il controllo di sistema del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, provvedendo in particolare:

a) alla formulazione di indirizzi e linee guida per l'organizzazione e la gestione dei servizi secondo i principi e le finalità della presente legge, della l.r.13/1997 e della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 28 dicembre 2017 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7);

b) alla verifica di coerenza dei piani d'ambito con la pianificazione regionale di settore e alla eventuale formulazione di rilievi e osservazioni ai fini dell'approvazione definitiva da parte della conferenza d'ambito e dei consorzi di area vasta di cui alla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 28 dicembre 2017 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7), nonché delle autorità d'ambito di cui agli articoli 4, 5 e 6 della l.r. 13/1997, di seguito denominati autorità competenti”;

c) ad eseguire controlli sulla congruità dei prezzi in relazione ai progetti dei gestori per gli interventi di maggiori dimensioni economiche;

d) all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 12.

2. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, le strutture regionali competenti possono accedere agli impianti e alle infrastrutture del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), i piani d'ambito ed i relativi aggiornamenti sono trasmessi alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla deliberazione di adozione. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del piano d'ambito adottato la Giunta regionale, con propria deliberazione, formula eventuali rilievi e osservazioni cui le autorità competenti si conformano in sede di approvazione definitiva del piano; se la Giunta regionale non si esprime entro tale termine, il piano d'ambito può essere definitivamente approvato. In caso di motivate esigenze istruttorie, il termine

di trenta giorni per l'espressione della Giunta regionale è esteso sino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, previa comunicazione degli uffici regionali alle autorità competenti.”.

Nota all'articolo 29

- Il testo dell'articolo 9 della l.r. 7/2012 come modificato dalla presente legge è il seguente:

“Art. 9. (Osservatori regionali)

1. Presso le strutture regionali competenti per materia operano l'osservatorio regionale dei servizi idrici e l'osservatorio regionale dei rifiuti, di seguito denominati osservatori regionali.

2. Gli osservatori regionali, mediante la costituzione e la gestione di banche dati anche in connessione con i sistemi informativi dei soggetti che detengono informazioni nel settore, svolgono su scala regionale le funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di dati statistici e conoscitivi inerenti:

- a) i piani d'ambito, i piani finanziari e i bilanci separati relativi ai servizi di cui alla presente legge;
- b) i modelli adottati per l'esercizio delle funzioni di organizzazione, gestione, controllo e programmazione dei servizi ed i relativi costi;
- c) il censimento dei soggetti gestori dei servizi e relativi dati dimensionali, tecnici e finanziari di esercizio;
- d) le condizioni generali dei contratti di servizio;
- e) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli investimenti;
- f) i livelli di qualità dei servizi erogati all'utenza;
- g) le tariffe applicate ed i costi unitari del servizio;
- h) i risultati dei controlli diretti effettuati dagli uffici delle autorità competenti sulle gestioni di loro competenza;
- i) i dati relativi alla produzione dei rifiuti e alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta nell'anno precedente, sulla base del metodo di calcolo stabilito dalla Giunta regionale.”.

3. Le autorità competenti e i gestori dei servizi trasmettono periodicamente agli osservatori regionali i dati e le informazioni di cui al comma 2, entro i termini e secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale. Gli osservatori regionali possono richiedere in ogni momento ulteriori informazioni utili all'esercizio delle funzioni ad essi attribuite.

4. Sulla base dei dati acquisiti, gli osservatori regionali effettuano elaborazioni, anche mediante analisi comparative tra i diversi ambiti territoriali ottimali, finalizzate allo svolgimento ottimale del controllo di sistema ed in particolare a:

- a) individuare situazioni di inosservanza delle previsioni della pianificazione regionale di settore;
- b) effettuare una valutazione comparata delle spese di funzionamento delle forme di esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge;
- c) verificare la fattibilità e la congruità dei programmi di investimento in relazione alle risorse finanziarie e alla politica tariffaria praticata;
- d) definire gli indici per la valutazione dell'effettiva integrazione tra i servizi e dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;
- e) individuare livelli tecnologici e modelli organizzativi ottimali dei servizi;
- f) indicare i valori economici di riferimento per i singoli segmenti di servizio a livello di ambito territoriale ottimale e definire parametri, anche socio-economici, di valutazione delle tariffe applicate;
- g) individuare situazioni di criticità e di irregolarità funzionale dei servizi;
- h) promuovere la sperimentazione e l'adozione di tecnologie innovative;
- i) realizzare quadri conoscitivi di sintesi sulla base dei quali la Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato dei servizi;
- j) elaborare e divulgare dati statistici e conoscitivi in materia, anche attraverso l'utilizzo di sistemi informativi.

5. Gli osservatori regionali garantiscono il proprio supporto agli enti ed agli organismi competenti in materia, assicurano l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle elaborazioni effettuate ed organizzano periodici confronti con le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali, ambientaliste e dei consumatori.

6. L'osservatorio regionale dei rifiuti coordina le attività degli osservatori provinciali e della Città metropolitana, in un'ottica di collaborazione, integrazione e raccordo con le attività di raccolta e diffusione dei dati a livello regionale. Nell'ambito dei sistemi informativi ambientali regionali e nazionali divulga le informazioni raccolte avvalendosi anche del supporto dell'ARPA, assicurando le informazioni al pubblico ai sensi della normativa vigente.”.

Nota all'articolo 30

- Il testo dell'articolo 10 della l.r. 7/2012 come modificato dalla presente legge è il seguente:

“ Art. 10. (Controllo diretto sull'erogazione dei servizi)

1. Gli uffici delle autorità competenti effettuano il controllo operativo, tecnico e gestionale sull'erogazione dei servizi finalizzato alla verifica del corretto adempimento degli obblighi a carico del gestore, intervenendo tempestivamente per garantire l'adempimento da parte del gestore.

2. Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, delle autorità competenti possono accedere agli impianti e alle infrastrutture del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, anche nelle fasi di costruzione.”.

Nota all'articolo 31

- Il testo dell'articolo 11 della l.r. 7/2012 come modificato dalla presente legge è il seguente:

“Art. 11. (Poteri sostitutivi)

1. In caso di inerzia delle autorità competenti nello svolgimento delle funzioni loro attribuite, la Giunta regionale esercita, previa diffida, i poteri sostitutivi ai sensi dell' articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

2. In caso di inadempienze del gestore, accertate nell'ambito del controllo diretto o segnalati dalla Regione nell'esercizio delle funzioni di controllo di sistema, ferme restando le conseguenti penalità a suo carico, nonché il potere di risoluzione e di revoca dell'affidamento, le autorità competenti e, in caso di loro inerzia, la Giunta regionale, possono, previa diffida, sostituirsi al gestore provvedendo a far eseguire a terzi le opere o gli interventi, con spese a carico dell'inadempiente, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici.”.

Nota all'articolo 32

- Il testo dell'articolo 13 della l.r. 7/2012 come modificato dalla presente legge è il seguente:

“ Art. 13. (Conferenza regionale dell'ambiente)

1. Ai fini del coordinamento e della verifica delle funzioni dei soggetti istituzionali regionali competenti in materia di ambiente, nonché per la formulazione e l'espressione agli stessi di proposte e pareri, il Presidente della Giunta regionale istituisce, con decreto, la conferenza regionale dell'ambiente.

2. Fanno parte della conferenza regionale dell'ambiente:

a) il Presidente della Giunta regionale o l'assessore da lui delegato, con funzioni di presidente della conferenza;

a bis) il Sindaco della Città metropolitana o un consigliere delegato;

b) i presidenti delle province o gli assessori delegati;

c) i presidenti della conferenza d'ambito e dei consorzi di area vasta, limitatamente alla trattazione della materia inerente al servizio idrico integrato e il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

- d) il presidente della delegazione regionale dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM) o suo delegato;
- e) i presidenti delle delegazioni regionali delle associazioni dei comuni.
3. La conferenza regionale dell'ambiente adotta un proprio regolamento per la disciplina dello svolgimento delle sedute. Svolge funzioni di segreteria della conferenza la struttura regionale competente in materia.
4. La conferenza regionale dell'ambiente si avvale degli osservatori regionali e di un proprio comitato tecnico, composto da:
- a) il responsabile della struttura regionale competente in materia, o un suo delegato, che lo presiede;
- a bis) il responsabile della struttura competente in materia della Città metropolitana o un suo delegato;
- b) il responsabile della struttura competente in materia di ciascuna provincia, o un suo delegato;
- c) un tecnico, in rappresentanza di ciascuna autorità d'ambito e della conferenza d'ambito e di ciascun consorzio di area vasta, limitatamente alla materia inerente il servizio idrico integrato e il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
- d) un tecnico in rappresentanza della delegazione regionale dell'UNCEM;
- e) un tecnico designato in rappresentanza delle delegazioni regionali delle associazioni dei comuni.
5. In relazione agli argomenti trattati, i presidenti della conferenza regionale dell'ambiente e del comitato tecnico possono sentire i rappresentanti di altri enti ed organismi aventi specifiche competenze in materia ovvero portatori di interessi diffusi o di categoria.
6. Nelle materie di sua competenza la conferenza regionale dell'ambiente svolge le funzioni della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui all' articolo 6 della l.r. 34/1998 , sostituito dall' articolo 15 della legge regionale 7 agosto 2006, n. 30 .”.

Note all'articolo 34

- Per il testo vigente dell'articolo 3, comma 33, della l. 549/1995 si veda la nota all'articolo 1.

- Il testo vigente dell'articolo 4 della l.r. 39/1996 è il seguente:

“ Art. 4. (Modalità di versamento - Delega alle province)

1. Le funzioni relative alla riscossione del tributo, nonché del relativo contenzioso tributario e amministrativo e l'eventuale rappresentanza in giudizio sono delegati alla provincia nel cui territorio sono ubicati la discarica o l'impianto di cui all'articolo 1.

2. Il tributo è versato dai soggetti passivi indicati all'articolo 2 alla provincia competente per territorio, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito. Le Amministrazioni provinciali provvedono a versare la quota di competenza regionale sul capitolo del bilancio regionale, all'uopo istituito, denominato «Tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica», nei modi e nei tempi indicati dall'articolo 7.”.

- Il testo vigente dell'articolo 7 della l.r.39/1996 è il seguente:

“Art. 7. (Delega alle province)

1. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative e tributarie e degli interessi di mora in attuazione di quanto previsto dalla presente legge sono introitate direttamente dalle province nei loro bilanci.

2. Il tributo, al netto della parte eventualmente rimborsata agli aventi titolo come previsto dal comma 4, è versato dalla Città metropolitana di Torino e dalle province alla Regione entro il mese successivo alla scadenza prevista dall'articolo 3, comma 30, della legge 549/1995.

3. Le somme derivanti dal recupero d'imposta sono versate dalle Amministrazioni provinciali alla Regione, entro il mese successivo a quello di riscossione .

4. Le istanze di rimborso devono essere presentate alla provincia competente per territorio, che provvede all'istruttoria formale e ai relativi adempimenti.

5. Le province sono tenute a produrre annualmente alla Regione entro il 31 marzo di ogni anno, apposita relazione sullo stato di attuazione della presente delega che contenga fra l'altro:

- a) i dati relativi alle riscossioni effettuate nell'anno precedente;
- b) i dati relativi alle discariche e agli impianti di incenerimento senza recupero di energia operanti nel territorio provinciale nell'anno precedente, con l'indicazione della data di effettiva attivazione dei nuovi impianti per le nuove autorizzazioni;
- c) i dati relativi al contenzioso tributario e amministrativo, con l'indicazione delle somme di tributo evaso recuperate;
- d) i dati relativi agli introiti derivanti dai fanghi di risulta di cui all'articolo 3, comma 27, della legge n. 549 del 1995.”.

Note all'articolo 36

- Per il testo dell'articolo 9 della l.r. 7/2012 come modificato dalla presente legge si veda la nota all'articolo 29.

Note all'articolo 37

- Il testo vigente dell'articolo 16 della l.r. 24/2002 è il seguente:

“ Art. 16. (Contributi a favore di comuni e province e obblighi dei gestori)

1. I soggetti che gestiscono discariche di rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, fin dal momento dell'entrata in vigore della presente legge, corrispondono ai comuni sede di discarica un contributo minimo annuo di 0,5 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell'anno, alle operazioni di smaltimento. I soggetti che gestiscono impianti di smaltimento di rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani, diversi dalle discariche, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 0,25 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell'anno, alle operazioni di smaltimento. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli impianti di smaltimento diversi dalle discariche soggetti al pagamento del contributo, le tipologie di rifiuti gestiti negli stessi, nonché l'eventuale articolazione del pagamento del contributo tra gli impianti interessati dal ciclo dei suddetti rifiuti. Nelle more dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale i soggetti che gestiscono impianti di smaltimento diversi dalle discariche corrispondono il contributo per le tipologie impiantistiche e nelle misure previste alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I soggetti che gestiscono discariche di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, fin dal momento dell'entrata in vigore della legge, corrispondono ai comuni sede degli impianti di discarica un contributo minimo annuo di 0,5 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell'anno, alle operazioni di smaltimento, fatta esclusione per i rifiuti da costruzione, demolizione e scavi, compresi quelli contenenti amianto conferiti in discariche per rifiuti inerti e per rifiuti non pericolosi. I soggetti che gestiscono impianti di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, compresi i liquidi (percolato), diversi dalle discariche, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 0,25 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell'anno, alle operazioni di smaltimento. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti gli impianti di smaltimento soggetti al pagamento del contributo, le tipologie di rifiuti gestiti negli stessi, nonché l'eventuale articolazione del pagamento del contributo tra gli impianti interessati dal ciclo dei suddetti rifiuti. Nelle more dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale i soggetti che gestiscono impianti di smaltimento diversi dalle discariche corrispondono il

contributo per le tipologie impiantistiche e nelle misure previste alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. I soggetti che gestiscono impianti di recupero di rifiuti urbani, speciali assimilati agli urbani e speciali non pericolosi e pericolosi, ad esclusione degli impianti di messa in riserva, oltre al rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dalle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, corrispondono ai comuni sede degli impianti un contributo minimo annuo di 0,13 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell'anno, alle operazioni di recupero. Gli impianti di recupero soggetti al pagamento del contributo, l'eventuale articolazione del pagamento del contributo tra gli impianti interessati dal ciclo dei suddetti rifiuti nonché le tipologie di rifiuto trattati negli stessi sono definiti con deliberazione della Giunta regionale.

4. *abrogato*

5. La misura minima dei contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, previo accordo con i gestori dei succitati impianti, può essere aumentata e può essere destinata parzialmente o totalmente a favore dei comuni limitrofi alla sede di ubicazione degli impianti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dei comuni interessati dall'aumento del traffico veicolare conseguente all'attivazione degli impianti nonché dei comuni nei quali si evidenzino criticità a causa dell'attivazione dei suddetti impianti.

6. I gestori di impianti di incenerimento e discarica di rifiuti urbani e di rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, fatta esclusione per i rifiuti da costruzione, demolizione e scavi, compresi quelli contenenti amianto, conferiti in discariche per rifiuti inerti e per rifiuti non pericolosi corrispondono, fin dal momento dell'entrata in vigore della presente legge, alla provincia sede dell'impianto un contributo annuo di 0,25 euro ogni 100 chilogrammi di rifiuti sottoposti, nell'anno, alle succitate operazioni.

7. Le province destinano prioritariamente le somme introitate ai sensi del comma 6 al completamento del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani ed alla copertura degli oneri derivanti dalla riscossione del tributo per il deposito in discarica di cui alla legge regionale 3 luglio 1996, n. 39 (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Attuazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549 . Delega alle Province).

8. La Giunta regionale può incrementare la misura dei contributi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 in relazione alle diverse esigenze territoriali e a seguito di specifiche criticità ambientali o per sottoporre la medesima misura a rivalutazione secondo l'indice ISTAT del costo della vita.

9. I contributi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 sono versati dai gestori degli impianti, rispettivamente ai comuni ed alle province territorialmente competenti, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di gestione dei rifiuti.”.

Note all'articolo 38

- Il testo vigente dell'articolo 35, comma 7 del d.l. 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. 164/2014, è il seguente:

“Art. 35. (Misure urgenti per la realizzazione su scala nazionale di un sistema adeguato e integrato di gestione dei rifiuti urbani e per conseguire gli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio. Misure urgenti per la gestione e per la tracciabilità dei rifiuti nonché per il recupero dei beni in polietilene)

7. Nel caso in cui in impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in una regione siano smaltiti rifiuti urbani prodotti in altre regioni, i gestori degli impianti sono tenuti a versare alla regione un contributo, determinato dalla medesima, nella misura massima di 20 euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato di provenienza extraregionale. Il contributo, incassato e versato a cura del gestore in un apposito fondo regionale, è destinato alla prevenzione della produzione dei rifiuti, all'incentivazione della raccolta differenziata, a interventi di bonifica ambientale e al contenimento delle tariffe di gestione dei rifiuti urbani. Il contributo è corrisposto annualmente dai gestori degli impianti localizzati nel territorio della regione che riceve i rifiuti a

valere sulla quota incrementale dei ricavi derivanti dallo smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale e i relativi oneri comunque non possono essere traslati sulle tariffe poste a carico dei cittadini.”.

- Il testo vigente dell'articolo 20 della legge regionale 6 aprile 2016 n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2016-2018) è il seguente:

“Art. 20. (Contributo per il recupero energetico dei rifiuti di provenienza extraregionale)

1. Il contributo di cui all'articolo 35, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è determinato nella misura di euro 20,00 per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato di provenienza extraregionale trattato in impianti di recupero energetico con operazione autorizzata R1.

2. Con propria deliberazione la Giunta regionale provvede a definire i termini e le modalità di versamento e le altre norme di attuazione della disposizione di cui al comma 1 (2).

3. I proventi derivanti dall'applicazione del contributo di cui al comma 1 sono introitati ad apposito capitolo, da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata con decorrenza dall'esercizio finanziario 2016, con la denominazione "Introiti derivanti dal versamento del contributo dovuto dai gestori degli impianti di recupero energetico di rifiuti urbani localizzati in Piemonte per il trattamento di rifiuti urbani indifferenziati di provenienza extraregionale (articolo 35, comma 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164)" con lo stanziamento di euro 400.000,00.

4. Nello stato di previsione della spesa, alla missione 9, programma 09.03, è istituito con decorrenza dall'esercizio finanziario 2016 e con vincolo al capitolo d'entrata, il capitolo con la denominazione "Finanziamenti a soggetti pubblici per la prevenzione della produzione dei rifiuti, per l'incentivazione della raccolta differenziata e per le altre finalità di cui all'articolo 35, comma 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164," con lo stanziamento di 400.000, 00 euro, da utilizzarsi nei limiti delle somme effettivamente incassate.”.

Note all'articolo 39

- Il testo dell'articolo 47 dello Statuto è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge)

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.”.

Note all'Allegato A

Note all'articolo 9

- Il testo vigente dell'articolo 192 del d.lgs. 152/2006 è il seguente:

“Art. 192. (Divieto di abbandono)

1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.”.

- Il testo vigente dell'articolo 239 del d.lgs. 152/2006 è il seguente:

“Art. 239. (Principi e campo di applicazione)

1. Il presente titolo disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio «chi inquina paga».
2. Ferma restando la disciplina dettata dal titolo I della parte quarta del presente decreto, le disposizioni del presente titolo non si applicano:
 - a) all'abbandono dei rifiuti disciplinato dalla parte quarta del presente decreto. In tal caso qualora, a seguito della rimozione, avvio a recupero, smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, si accerti il superamento dei valori di attenzione, si dovrà procedere alla caratterizzazione dell'area ai fini degli eventuali interventi di bonifica e ripristino ambientale da effettuare ai sensi del presente titolo;
 - b) agli interventi di bonifica disciplinati da leggi speciali, se non nei limiti di quanto espressamente richiamato dalle medesime o di quanto dalle stesse non disciplinato.
3. Gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso sono disciplinati dalle regioni con appositi piani, fatte salve le competenze e le procedure previste per i siti oggetto di bonifica di interesse nazionale e comunque nel rispetto dei criteri generali di cui al presente titolo.”.

Note all'articolo 9

- Il testo vigente dell'articolo 16 TAB. B del d.p.r. 642/1972 (Disciplina dell'imposta di bollo)

“ Art. 16. (Riscossione coattiva)

1. Per la riscossione coattiva delle imposte, delle soprattasse e delle pene pecuniarie (35) si applicano le disposizioni degli artt. da 5a 29 e 31 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
2. Per l'imposta dovuta sulle sentenze e i decreti penali si applica l'art. 36 della tariffa allegata al presente decreto.

“[Allegato B - Tabella] Art. 16

Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati.”.

- Il testo vigente dell'art. 4, Parte II, tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 è il seguente:

“ Tariffa - Parte seconda -Articolo 4 1. Scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale; conti e rendiconti di ogni genere, scritti, disegni, modelli, fotografie e simili euro 200,00.”

- Il testo vigente dell'articolo 200 del d.lgs. 152/2006 è il seguente:

“Art. 200. (Organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)

1. La gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, di seguito anche denominati ATO, delimitati dal piano regionale di cui all'articolo 199, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettere m), n) ed o), e secondo i seguenti criteri:

a) superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti;

b) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative;

c) adeguata valutazione del sistema stradale e ferroviario di comunicazione al fine di ottimizzare i trasporti all'interno dell'ATO;

d) valorizzazione di esigenze comuni e affinità nella produzione e gestione dei rifiuti;

e) ricognizione di impianti di gestione di rifiuti già realizzati e funzionanti;

f) considerazione delle precedenti delimitazioni affinché i nuovi ATO si discostino dai precedenti solo sulla base di motivate esigenze di efficacia, efficienza ed economicità.

2. Le regioni, sentite le province ed i comuni interessati, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione di loro competenza, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 195, comma 1, lettera m). Il provvedimento è comunicato alle province ed ai comuni interessati.

3. Le regioni interessate, d'intesa tra loro, delimitano gli ATO qualora essi siano ricompresi nel territorio di due o più regioni.

4. Le regioni disciplinano il controllo, anche in forma sostitutiva, delle operazioni di gestione dei rifiuti, della funzionalità dei relativi impianti e del rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative autorizzazioni.

5. Le città o gli agglomerati di comuni, di dimensioni maggiori di quelle medie di un singolo ambito, possono essere suddivisi tenendo conto dei criteri di cui al comma 1.

6. I singoli comuni entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 possono presentare motivate e documentate richieste di modifica all'assegnazione ad uno specifico ambito territoriale e di spostamento in un ambito territoriale diverso, limitrofo a quello di assegnazione.

7. Le regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell'art. 195.”

- Per il testo vigente dell'articolo 31 del d.lgs. 267/2000 si veda la nota all'articolo 9.

Note all'Allegato 1 dell'Allegato A

Note all'articolo 3

- Per il testo vigente dell'articolo 192 del d.lgs. 152/2006 si vedano le note all'Allegato A.

- Per il testo vigente dell'articolo 239 del d.lgs. 152/2006 si vedano le note all'Allegato A.

Nota all'articolo 7

- Il testo vigente dell'articolo 205 del d.lgs. 152/2006 è il seguente:

“Art. 205. (Misure per incrementare la raccolta differenziata)

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, in ogni ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero in ogni comune deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:

- a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;
- b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;
- c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.

1-bis. Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico, ambientale ed economico, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi di cui al comma 1, il comune può richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una deroga al rispetto degli obblighi di cui al medesimo comma 1. Verificata la sussistenza dei requisiti stabiliti al primo periodo, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare la predetta deroga, previa stipula senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica di un accordo di programma tra Ministero, regione ed enti locali interessati, che stabilisca:

a) le modalità attraverso le quali il comune richiedente intende conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 181, comma 1. Le predette modalità possono consistere in compensazioni con gli obiettivi raggiunti in altri comuni;

b) la destinazione a recupero di energia della quota di rifiuti indifferenziati che residua dalla raccolta differenziata e dei rifiuti derivanti da impianti di trattamento dei rifiuti indifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia;

c) la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da destinare al riciclo, che il comune richiedente si obbliga ad effettuare.

1-ter. L'accordo di programma di cui al comma precedente può stabilire obblighi, in linea con le disposizioni vigenti, per il comune richiedente finalizzati al perseguimento delle finalità di cui alla parte quarta, titolo I, del presente decreto nonché stabilire modalità di accertamento dell'adempimento degli obblighi assunti nell'ambito dell'accordo di programma e prevedere una disciplina per l'eventuale inadempimento. I piani regionali si conformano a quanto previsto dagli accordi di programma di cui al presente articolo.

2. abrogato

3. Nel caso in cui, a livello di ambito territoriale ottimale se costituito, ovvero in ogni comune, non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni.

3-bis. Al fine di favorire la raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati, la misura del tributo di cui all'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD), fatto salvo l'ammontare minimo fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della medesima legge n. 549 del 1995, secondo la tabella seguente:

Superamento del livello di RD rispetto alla normativa statale	Riduzione del tributo
da 0,01 per cento fino alla percentuale inferiore al 10 per cento	30 per cento
10 per cento	40 per cento
15 per cento	50 per cento
20 per cento	60 per cento
25 per cento	70 per cento

3-ter. Per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di RD raggiunto nell'anno precedente. Il grado di efficienza della RD è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun comune.

3-quater. La regione, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico del gestore del catasto regionale dei rifiuti o di altro organismo pubblico che già svolge tale attività, definisce, con apposita deliberazione, il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani e assimilati raggiunte in ogni comune, sulla base di linee guida definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La regione individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di RD raggiunta, nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare.

3-quinquies. La trasmissione dei dati di cui al comma 3-quater è effettuata annualmente dai comuni attraverso l'adesione al sistema informatizzato adottato per la tenuta del catasto regionale dei rifiuti. L'omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l'esclusione del comune dall'applicazione della modulazione del tributo di cui al comma 3-bis.

3-sexies. L'ARPA o l'organismo di cui al comma 3-quater provvede alla validazione dei dati raccolti e alla loro trasmissione alla regione, che stabilisce annualmente il livello di RD relativo a ciascun comune e a ciascun ambito territoriale ottimale, ai fini dell'applicazione del tributo.

3-septies. L'addizionale di cui al comma 3 non si applica ai comuni che hanno ottenuto la deroga di cui al comma 1-bis oppure che hanno conseguito nell'anno di riferimento una produzione pro capite di rifiuti, come risultante dai dati forniti dal catasto regionale dei rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell'ambito territoriale ottimale di appartenenza, anche a seguito dell'attivazione di interventi di prevenzione della produzione di rifiuti.

3-octies. L'addizionale di cui al comma 3 è dovuta alle regioni e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dai piani regionali di cui all'articolo 199, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies, il cofinanziamento degli impianti e attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabilite la metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali di cui ai commi 1 e 2, nonché la nuova determinazione del coefficiente di correzione di cui all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2.

5. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 4 continua ad applicarsi la disciplina attuativa di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

6. Fatti salvi gli obiettivi indicati all'articolo 181, comma 1, lettera a), la cui realizzazione è valutata secondo la metodologia scelta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai

sensi della decisione 2011/753/UE della Commissione, del 18 novembre 2011, le regioni tramite apposita legge, e previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e recupero.”.